Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 232 del 2 ottobre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 ottobre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 87

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **40.**

Integrazione alla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, «Interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali».

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **41.**

Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assegno di incollocamento agli invalidi del lavoro per il triennio 1985-1987.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **42.**

Iniziative dirette alla piena integrazione sociale dei soggetti colpiti da minorazioni psichiche e fisiche. Erogazione di provvidenze a favore delle associazioni ed enti di promozione tutela e assistenza agli invalidi.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **43.**

Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della regione Toscana.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **44.**

Modifiche della legge regionale 24 aprile 1975, numero 33 concernente la promozione dello sport a carattere sociale.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **45.**

Modifica alla legge regionale 30 agosto 1973, n. 53, recante: «Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione per gli esperti della commissione regionale tecnico-amministrativa».

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **46.**

Norme per l'erogazione delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **47.**

Norme integrative alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, sullo stato giuridico ed economico del personale della regione Toscana e alla legge regionale 22 aprile 1984, n. 22, concernente il recepimento del terzo accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **48.**

Norme per la tutela del consumatore utente.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **49.**

Ordinamento degli uffici e del personale dell'I.R.P.E.T. - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 74.

REGOLAMENTO 2 maggio 1985, n. **1.**

Regolamento di attuazione della legge regionale n. 16 del 21 febbraio 1985 concernente «Disciplina degli interventi in materia di formazione professionale.

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **40**.

Integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15: «Interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 22 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

(Integrazione all'art. 3 L. R. 7 aprile 1976, n. 15)

Dopo la lettera b) art. 3 della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 è aggiunta la seguente lettera c): « Interventi economici a favore di soggetti disabili o a rischio di emarginazione, atti a favorire e sostenere la loro integrazione in ambienti di lavoro ».

I successivi punti, già indicati con le lettere c) e d), si intendono diversamente contrassegnati, rispettivamente con le lettere d) ed e).

Articolo 2

(Nuova formulazione dell'art. 24 L.R. 7 aprile 1976, n. 15)

L'art. 24 della L.R. 7 aprile 1976, n. 15, già abrogato dalla L.R. 21 giugno 1982, n. 50 è così nuovamente formulato:

« La Regione eroga direttamente contributi a favore di associazioni di fatto ed istituzioni legalmente riconosciute, senza fini di lucro, che organizzano a proprie spese soggiorni di vacanza per minori residenti in Toscana.

Il contributo regionale è determinato anche in relazione ai contributi erogati da altri enti e alla quota eventualmente a carico della famiglia.

Le associazioni e le istituzioni interessate trasmettono apposita domanda alla Giunta regionale tramite i comuni singoli o associati in cui hanno la propria sede ed alla fine del soggiorno fanno pervenire una relazione sulle attività svolte, vistata dall'ente che ha autorizzato il soggiorno stesso.

La ripartizione dei contributi è approvata con deliberazione del Consiglio regionale ».

Per effetto di quanto previsto al comma precedente vengono abrogati:

a) il punto 7 del secondo comma dell'art. 1 L.R. 21 giugno 1982, n. 50;

b) l'ultimo comma dell'art. 3, L.R. 21 giugno 1982, n. 50;

c) la parte del punto 1 dell'art. 5 L.R. 21 giugno 1982, n. 50 relativamente alle parole « e 24 »;

d) la parte della lettera c) del 1.o comma art. 8 L.R. 21 giugno 1982, n. 50 relativamente alle parole « e 7 ».

Articolo 3

Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 1 del presente provvedimento si fa fronte per il 1985 con i mezzi stanziati dalla legge di bilancio sui capitoli 18000, 18020 e 18040, e per i successivi esercizi con gli stanziamenti che saranno disposti dalle relative leggi di bilancio.

Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 2 del presente provvedimento si fa fronte per il 1985 con lo stanziamento disposto sul cap. 18140, e per i successivi esercizi con i mezzi finanziari che saranno stanziati dalle leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 marzo 1985 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art. 127 della Costituzione.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **41**.

Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assegno di incollocamento agli invalidi del lavoro per il triennio 1985-1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 22 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

(*Ambito di applicazione*)

1. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni attribuite ai comuni dagli artt. 22 e 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'assistenza agli invalidi del lavoro, mediante l'erogazione dell'assegno di incollocamento, già previsto dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.), ente morale in base al decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, è attuata per il triennio 1985-1987 secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli seguenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 31 marzo 1979, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9.5.1979, n. 125.

Articolo 2

(*Assegno di incollocamento*)

1. Sono destinatari dell'assegno di incollocamento gli invalidi del lavoro disoccupati involontari, di età non superiore ai 55 anni, residenti nella regione Toscana, iscritti nell'elenco per il collocamento obbligatorio degli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 che abbiano subìto una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%.

Articolo 3

(*Valutazione dello stato di bisogno*)

1. Sono ammessi alla prestazione i soggetti che presentino regolare domanda in possesso di un reddito personale annuo inferiore al livello di Lire 10.180.000 per l'anno 1985; di L. 10.880.000 per l'anno 1986; di L. 11.640.000 per l'anno 1987.

2. I limiti di reddito, di cui al comma precedente, sono aumentati degli importi appresso indicati:

a) di L. 780.000, di L. 830.000, di L. 880.000 in ordine a ciascuno dei tre anni presi in considerazione per ogni componente il nucleo familiare a carico dell'invalido, fino ad un massimo di sei volte gli importi stessi, vale a dire L. 4.680.000 per l'anno 1985, L. 4.980.000 per l'anno 1986, L. 5.280.000 per l'anno 1987, corrispondente ad un nucleo composto di 7 unità;

b) degli incrementi che dovessero intervenire, nel corso dei singoli anni del triennio, sulle rendite infortunistiche corrisposte dall'INAIL rispetto a ciascun anno precedente i distinti anni considerati. Pertanto l'importo della rendita infortunistica INAIL, da conteggiare nel reddito personale dell'invalido, è quello riscosso a tutto il mese di dicembre antecedente all'anno di erogazione dell'assegno di incollocamento.

3. La valutazione del predetto reddito deve avvenire secondo i criteri adottati dall'A.N.M.I.L. con circolare n. 23 del 6 settembre 1978, emanati dalla sede centrale del medesimo ente

Articolo 4

(*Misura dell'assegno mensile*)

1. La misura dell'assegno mensile è fissata in:

— L. 70.000 per l'anno 1985;

— L. 75.000 per l'anno 1986;

— L. 80.000 per l'anno 1987.

2. L'erogazione dei contributi deve avvenire almeno trimestralmente.

Articolo 5

(*Procedura amministrativa*)

1. In attesa del riordino della materia restano in vigore i criteri adottati dall'A.N.M.I.L per l'erogazione dell'assegno di incollocamento, contenuti nella circolare di cui all'art. 3, in quanto compatibili con la presente legge e con l'ordinamento degli enti locali.

Articolo 6

(*Norma finanziaria*)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'erogazione dell'assegno di incollocamento agli invalidi del lavoro si fa fronte, per l'anno 1985, con i fondi stanziati sul capitolo 18000 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985.

2. Per gli anni 1986 e 1987 sarà provveduto con fondi stanziati dalle leggi di bilancio in apposito capitolo del rispettivo bilancio di previsione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **42**.

Iniziative dirette alla piena integrazione sociale dei soggetti colpiti da minorazioni psichiche e fisiche. Erogazione di provvidenze a favore delle associazioni ed enti di promozione tutela e assistenza agli invalidi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 22 del 10 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

(*Ambito di applicazione*)

1. La Regione Toscana, nell'ambito degli impegni volti a favorire iniziative dirette alla piena integra-

zione sociale dei soggetti colpiti da minorazioni fisiche e psichiche interviene a favore delle particolari esigenze, emergenti nello svolgimento da parte delle Associazioni ed enti dei compiti previsti dai propri statuti o ordinamenti nella specifica sfera della promozione, tutela e rappresentanza degli invalidi e handicappati.

2. A questo scopo concede annualmente contributi agli organismi rappresentativi nella regione delle associazioni ed enti esistenti in Toscana, in possesso di personalità giuridica o operanti di fatto, per attività inerenti le finalità statutarie fissate a tutela degli appartenenti alle categorie rappresentate residenti nei Comuni della Toscana.

Articolo 2

(*Adempimenti e condizioni per ricevere il contributo*)

1. Gli Enti e le Associazioni di cui all'art. 1, per essere ammessi al piano annuale di ripartizione dei contributi, devono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta Regionale il programma di attività per l'anno successivo, il relativo piano finanziario, dal quale si possono desumere il volume delle spese che gli Enti prevedono di affrontare per lo svolgimento delle attività istituzionali, la natura delle entrate ordinarie, il grado di autofinanziamento, i beni strumentali dei quali dispongono per lo svolgimento delle attività, i beni da reddito nonché titoli e depositi di denaro posseduti con relativi interessi prodotti, oneri per personale salariato, spese di rappresentanza e per gli organi di amministrazione.

2. Devono altresì inoltrare alla Giunta Regionale entro il 31 marzo il resoconto morale ed il rendiconto finanziario delle attività svolte nell'anno precedente.

3. Qualora la Giunta Regionale riscontri difformità rispetto ai programmi presentati ed agli obiettivi di cui ai compiti statutari e dell'ordinamento degli aventi diritto, ne dà comunicazione al Consiglio Regionale per il provvedimento di revoca parziale o totale del contributo stesso.

Articolo 3

(*Finalità primarie delle provvidenze*)

1. Gli organismi degli Enti ed Associazioni aventi diritto debbono illustrare nel programma previsto dall'art. 2 le iniziative che intendono realizzare:

— nell'ambito della rappresentanza, del patrocinio e della tutela delle categorie interessate, anche per l'attuazione delle norme di cui alla L.R. 1.6.1983, n. 36; « Norme di salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle Unità Sanitarie Locali »;

— per collaborare alla predisposizione ed alla attuazione dei programmi di preformazione professionale e di inserimento lavorativo previsti dall'art. 2 L.R. 6.9.1982, n. 73 e della L.R. 7.4.1976, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

— per la promozione e la sperimentazione di nuove soluzioni tecniche ai problemi di comunicazione e di autonomia dei soggetti portatori di minorazioni fisiche e psichiche;

— per promuovere iniziative volte alla istruzione ed educazione sanitaria degli invalidi ed handicappati;

— per promuovere un'azione socio-sanitaria permanente;

— per la elaborazione di proposte volte ad agevolare la piena e concreta attuazione del diritto allo studio.

Articolo 4

(*Criteri di assegnazione dei contributi*)

1. I contributi vengono assegnati annualmente con deliberazione del Consiglio Regionale.

2. Il fondo iscritto a bilancio si riparte in due quote distinte costituite da:

— un importo, pari al 25% da destinare alle Associazioni ed Enti, organizzati a livello nazionale e regionale e funzionanti con proprie sedi in più provincie della Toscana, i quali, ai fini della propria organizzazione, risultino particolarmente svantaggiate nella utilizzazione di prestazioni volontarie dei propri associati, in ragione di oggettive difficoltà dovute al tipo di minorazione dei soggetti e che dimostrino di sostenere particolari oneri in dipendenza di detta situazione;

— un altro, pari al 75%, la cui assegnazione ai soggetti aventi diritto deve tenere particolarmente conto del volume e continuità dell'attività, in rapporto ai programmi volti a perseguire le finalità di cui al precedente articolo 3; del numero dei rappresentanti di ciascuna associazione.

3. La Giunta Regionale, sentiti la Consulta regiornale degli invalidi e degli handicappati e ove necessario i Comuni singoli o associati interessati, elabora proposte per i provvedimenti del Consiglio Regionale.

Articolo 5

(*Adempimenti integrativi riferiti agli assistiti*)

1. Entro un anno dalla approvazione della presente legge gli Enti destinatari delle provvidenze presentano l'elenco degli associati e sono tenuti ad aggiornarlo alla scadenza annuale dei termini per la presentazione dei programmi di attività e del relativo piano finanziario.

2. Gli enti aventi diritto devono altresì dimostrare la disponibilità a realizzare, in collaborazione con le Unità Sanitarie Locali, forme di censimento dei cittadini, residenti nei Comuni della Toscana, i quali per il loro stato di invalidità possono riconoscersi nell'esercizio di tutela svolto dalle associazioni di che trattasi.

3. I relativi risultati devono trovare riscontro in apposite relazioni da presentare unitamente alle indicazioni riguardanti il numero degli associati.

Articolo 6

(*Limitazione nella utilizzazione dei contributi*)

1. I contributi erogati dalla Regione agli Enti aventi diritto non possono essere destinati alla corresponsione di gettoni ai membri degli organi di amministrazione e di rappresentanze né per erogazioni in denaro a titolo assistenziale sociale, che richiamano funzioni di competenza degli Enti Locali.

Articolo 7

(*Norma transitoria*)

1. Per l'esercizio 1985 il termine di cui al primo comma dell'art. 2 è fissato a due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

2. L'atto di cui al precedente art. 4, primo comma, è adottato per l'anno 1985 dalla giunta regionale.

Articolo 8

(*Norma finanziaria*)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 1985, con la variazione di bilancio di cui al successivo comma, e per i successivi esercizi finanziari con le relative leggi di bilancio.

2. Agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte « Spesa » del bilancio 1985 sono apportate le seguenti variazioni di analogo importo:

Spesa in diminuzione

Cap. 18040 Fondo sociale regionale (L.R. 21.6.82, n. 50) L. 300.000.000

Spesa di nuova istituzione

Cap. 18050 « Contributi della Regione agli Enti di tutela e assistenza degli invalidi volti a realizzare iniziative dirette alla piena integrazione sociale dei soggetti colpiti da minorazioni fisiche e psichiche » L. 600.000.000

3. La copertura finanziaria di ulteriori L. 300 milioni è assicurata ai sensi degli articoli 134 e 135 della L.R. 6.5.77 n. 28 mediante la dotazione di L. 300.000.000 allo scopo costituita sul cap. 50000 del bilancio 1984 con L.R. 14.8.1984, n. 54.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. 43.

Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della regione Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

(*Oggetto*)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle iniziative culturali e promozionali della Regione Toscana, è autorizzata a stipulare, a seguito di trattativa privata con soggetti pubblici e privati, contratti di sponsorizzazione e di cessione dell'uso di marchi.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'ambito delle iniziative di comunicazione della Regione, con i soggetti e secondo le modalità di cui al comma precedente, contratti di compartecipazione alle iniziative di comunicazione stesse.

Articolo 2

(*Contratti di sponsorizzazione*)

1. I contratti di sponsorizzazione determinano le modalità di associazione del nome e del marchio dei soggetti sponsorizzatori alle iniziative regionali a cui si riferiscono, a fronte del versamento alla Regione di un corrispettivo monetario o in forniture di servizi.

2. Nella stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, sono preferiti, a parità di condizioni complessivamente offerte, soggetti di diritto pubblico e società a prevalente partecipazione pubblica.

Articolo 3

(*Contratti di cessione di marchi*)

1. La Giunta regionale, per contraddistinguere le iniziative culturali e promozionali della Regione, è autorizzata a presentare domanda per la concessione di uno o più brevetti di marchi nazionali ed internazionali, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, del R.D. 21 giugno 1942 n. 929.

2. I contratti di cessione dell'uso dei marchi di cui al comma precedente determinano, a fronte di un corrispettivo in denaro a favore della Regione, le modalità di utilizzazione dei marchi stessi da parte di soggetti terzi mediante la loro riproduzione su merci o in riferimento a servizi da questi forniti.

Articolo 4

(*Contratti di compartecipazione*)

1. I contratti di compartecipazione determinano a fronte di un corrispettivo in denaro a favore della Regione, le modalità di inserimento di marchi e prodotti di soggetti terzi o di menzione dei soggetti stessi nelle iniziative di comunicazione della Regione.

2. Di norma i contratti di compartecipazione sono stipulati con soggetti di diritto pubblico, società a prevalente partecipazione pubblica, associazioni titolari di marchi collettivi.

Articolo 5

(*Finalizzazione dei proventi*)

1. I proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione e di cessione dei marchi affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale e sono vincolati al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 1, primo comma.

2. I proventi derivanti dai contratti di compartecipazione affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale e sono vincolati al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 1, secondo comma.

3. La Giunta regionale è autorizzata, a seguito dell'accertamento delle entrate di cui ai comma precedenti, a provvedere con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio per la quantificazione delle entrate e la destinazione nella spesa.

Articolo 6

(*Funzionario delegato*)

1. Per l'erogazione delle spese necessarie alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, anche al di fuori di quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 1978 n. 73, la Giunta regionale può autorizzare aperture di credito presso la Tesoreria regionale a favore di dipendenti regionali inquadrati in una qualifica funzionale dirigenziale che assumono la veste di funzionario delegato ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 4 dicembre 1978 n. 73 e successive modificazioni.

2. Il funzionario delegato, nell'ambito dell'apertura di Credito di cui al precedente comma, è autorizzato ad assumere direttamente iniziative di spesa nei limiti di L. 5.000.000, al netto degli oneri fiscali, per ogni singola fornitura di beni o servizi.

3. A tal fine il funzionario delegato deve richiedere ad almeno tre persone od imprese salvo che la specialità della fornitura o l'urgenza della sua acquisizione siano tali da rendere indispensabile il ricorso ad una sola persona od impresa.

In ogni caso, ove la fornitura si riferisca a beni o servizi ricompresi nell'albo dei fornitori di cui all'art. 4 della L.R. 7 aprile 1978, n. 23 la richiesta di preventivi deve essere fatta esclusivamente a persone o imprese iscritte in detto albo. Non possono essere richiesti preventivi a persone o imprese che si siano precedentemente resi colpevoli di inadempienza contrattuale nei confronti della Regione.

4. I preventivi devono contenere le condizioni di esecuzione della fornitura, il relativo prezzo e le modalità di pagamento nonché la facoltà per il committente di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui il fornitore venga meno ai patti concordati.

Articolo 7

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Sono istituiti, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 i sotto indicati nuovi capitoli:

— 24850 Proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione e di cessione di uso di marchi in relazione alle iniziative culturali e promozionali della Regione (L.R. n.);

— 24900 Proventi derivanti dai contratti di compartecipazione alle iniziative di comunicazione della Regione (L.R. n.).

La quantificazione delle entrate con la conseguente destinazione nella spesa avverrà ai sensi dell'art. 5 della presente legge.

2. Per gli anni successivi si provvederà con l'iscrizione di appositi capitoli sui bilanci di previsione degli esercizi finanziari in riferimento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. 44.

Modifiche della legge regionale 24 aprile 1975, n. 33, concernente la promozione dello sport a carattere sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 22 del 10 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

La lettera b) dell'art. 3 della L.R. 24 aprile 1975, n. 33 concernente la promozione dello sport a carattere sociale è così sostituita:

« b) enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive e del tempo libero costituite senza fine di lucro, anche se prive di personalità giuridica, nonché ogni altro ente morale che persegua, in conformità della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fini di lucro; ».

Articolo 2

La lettera a), primo comma, dell'art. 4 della L.R. 24 aprile 1975 n. 33 concernente la promozione dello sport a carattere sociale è così sostituita:

« a) la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura e il miglioramento di impianti sportivi nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; ».

Articolo 3

L'art. 5 della L.R. 24 Aprile 1975, n. 33 concernente la promozione dello sport a carattere sociale è così costituito:

Art. 5 - (*Impianti sportivi*)

A favore dei soggetti di cui all'art. 3, lett. a) e b), purché aventi questi ultimi personalità giuridica, che contraggono un mutuo a medio o lungo termine per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, lett. a) è concesso un contributo regionale a deconto dell'onere di ammortamento del mutuo.

È riconosciuto ammissibile, agli effetti del comma precedente, il solo costo delle opere relative all'impianto sportivo, nella misura massima di 500 milioni di lire.

L'erogazione del contributo sarà disposta per il tramite degli istituti mutuanti, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo e in corrispondenza con la scadenza delle singole rate, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo stesso.

A favore dei soggetti di cui al primo comma che realizzino con mezzi propri gli interventi di cui all'art. 4, lett. a), può essere concesso un contributo regionale in conto capitale.

Articolo 4

L'art. 8 (Gestione degli impianti) della L.R. 24 aprile 1975 n. 33 concernente la promozione dello sport a carattere sociale è abrogato.

Articolo 5

L'art. 9 della L.R. 24 aprile 1975 n. 33 concernente la promozione dello sport a carattere sociale è così sostituito:

Art. 9 - (*Domande per i contributi relativi agli impianti*)

Le domande per ottenere i contributi di cui all'art. 5, rivolte al Presidente della Giunta regionale, devono essere presentate alle Associazioni intercomunali o Comunità montane territorialmente competenti entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.

Le domande dei soggetti di cui all'art. 3 lett. b) devono essere accompagnate dal parere del Comune nel cui territorio è situato l'impianto circa l'utilità delle opere e la loro compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) progetto di massima, relazione tecnico illustrativa delle caratteristiche degli impianti, tempi previsti per la realizzazione;

b) preventivo di spesa e piano di finanziamento correlato con le eventuali previsioni d'accensione del mutuo.

Le Associazioni intercomunali o Comunità montane entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono alla Regione le domande pervenute, ordinate secondo una graduatoria di priorità che tenga conto della distribuzione di impianti sul territorio equilibrata quanto ai soggetti promotori degli interventi e alle discipline sportive previste

Articolo 6

L'art. 10 della L.R. 24 aprile 1975, n. 33 concernente la promozione dello sport a carattere sociale è così sostituito:

Art. 10 - (*Piano dei contributi per impianti*)

La Giunta Regionale, sentita la commissione dello sport, predispone entro il 31 marzo di ogni anno, il piano di riparto dei contributi relativi agli impianti, tenuto conto dell'ordine di priorità indicato dalle Associazioni Intercomunali o Comunità Montane e, comunque, dando preferenza ai progetti il cui còsto non superi i 500 milioni.

Il piano determina per ogni intervento l'ammontare della spesa ammissibile ai sensi dell'art. 5, secondo comma, nonché l'entità del contributo in conto capitale, avendo riguardo alla natura del soggetto presentatore della domanda e alla tipologia degli impianti.

Il contributo a deconto dell'onere di ammortamento dei mutui di cui all'art. 5 primo comma, sarà pari al 20 per cento del tasso d'interesse praticato dall'Istituto per il Credito sportivo all'atto della stipula del relativo contratto di finanziamento.

Il piano determina anche la revoca dei contributi in conto interessi già concessi i cui beneficiari non abbiano trasmesso alla Regione entro il 28 febbraio del secondo anno successivo alla approvazione del relativo piano di riparto copia del contratto di finanziamento, nonché la revoca dei contributi in conto capitale non utilizzati alla stessa data.

Il piano è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 maggio di ogni anno

Articolo 7

Il primo comma dell'art. 12 della L.R. 24 aprile 1975 n. 33 concernente la promozione dello sport a carattere sociale è così sostituito:

« Le domande per ottenere i contributi di cui all'art. 7 devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno ».

Articolo 8

L'art. 13 della L.R. 24 aprile 1975 n. 33 concernente la promozione dello sport a carattere sociale è così sostituito:

Art. 13 - (*Piano di riparto dei contributi per attività e iniziative*)

La Giunta regionale, sentita la commissione regionale dello sport, predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, il piano di riparto dei contributi relativi alle attività e alle iniziative per lo sviluppo dello sport.

Il piano è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 maggio di ogni anno.

Articolo 9

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1985 con la variazione di bilancio disposta dal successivo comma e per i successivi esercizi con le relative leggi di bilancio.

Agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio 1985 è apportata, per analogo importo, la seguente variazione:

Spese in diminuzione

— Cap. 50060 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 200.000.000

Spese di nuova istituzione

— Cap. 16770 - Contributi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura e il miglioramento di impianti sportivi nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive (art. 2 L.R. modificativa della L.R. 24.4.1975, n. 33) L. 200.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. 45.

Modifica alla legge regionale 30 agosto 1983, n. 53, recante: «Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione per gli esperti della commissione regionale tecnico-amministrativa».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 22 del 10 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Le indennità previste dall'art. 2 della L.R. 30 agosto 1973, n. 53 sono elevate:

— a L. 600.000 per gli esperti componenti la sezione urbanistica e beni ambientali;

— a L. 300.000 per gli esperti componenti la sezione lavori pubblici.

Articolo 2

L'art. 3 della L.R. 30 agosto 1973, n. 53 è sostituito dal seguente:

« Agli esperti della Commissione regionale tecnico-amministrativa è corrisposto un rimborso spese nella misura di L. 27.000 per ogni presenza.

Agli esperti residenti in località distanti oltre 15 km dal Comune ove è situata la sede della Commissione è inoltre corrisposto un rimborso delle spese di trasporto per ogni presenza determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di un litro di benzina super, moltiplicato per il doppio della distanza tra il luogo di residenza e il Comune ove ha sede la Commissione ».

Articolo 3

Il 1° comma dell'art. 5 della L.R. 30 agosto 1973, n. 53 è sostituito dal seguente:

« Agli esperti che per ragioni del loro incarico si recano in Comune diverso da quello di residenza compete un trattamento di missione nella misura e con le modalità stabilite dalla L.R. 19 gennaio 1979, n. 3 ».

Articolo 4

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 1985, con i fondi stanziati sul cap. 00720 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985, e per gli esercizi successivi, sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **46**.

Norme per l'erogazione delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 22 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 26 2° comma L. 23.12.1978 n. 833 le prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali sia direttamente, sia mediante le aziende fornitrici iscritte nell'elenco regionale di cui alla presente legge.

Articolo 2

1. E' istituito l'elenco regionale delle aziende produttrici e fornitrici di protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti e da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

2. L'iscrizione all'elenco è obbligatoria per le aziende che intendono fornire le protesi di cui al comma 1 al servizio sanitario nazionale.

3. Ai fini della presente legge si intendono per aziende produttrici anche quelle che eseguono semplici personalizzazioni delle protesi al momento della fornitura.

Articolo 3

1. Dietro domanda del titolare dell'azienda, l'iscrizione all'elenco regionale è disposta dalla Giunta regionale, previo accertamento dell'idoneità a fornire quanto dichiarato nella domanda medesima.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

A) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura, di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione della domanda;

B) elenco dei presidi prodotti direttamente nonché dei macchinari e delle attrezzature in dotazione;

C) elenco dei presidi trattati non compresi nel precedente punto B;

D) elenco dei dipendenti addetti alla produzione alla data di presentazione della domanda;

E) elenco dei tecnici abilitati per le rispettive arti o attività, con riferimento ai presidi trattati o prodotti;

F) elenco delle eventuali sedi succursali dell'azienda, con l'indicazione per ciascuna di esse delle notizie di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E);

G) certificato di residenza e stato di famiglia, in competente carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi, dei legali rappresentanti dell'azienda ai fini dell'applicazione della legge 13.9.1982 n. 646 e successive modifiche;

H) certificato della Cancelleria del Tribunale competente dal quale non risulti la pendenza di procedimenti fallimentari o di messa in liquidazione od altro qualsiasi impedimento giudiziario alla gestione dell'azienda.

3. Le fondazioni che nell'espletamento delle attività statutariamente perseguite, producono le protesi, per i soggetti direttamente da loro assistiti, in luogo della presentazione della documentazione prevista dalle lett. A), G), H) del precedente comma 2, sono tenute a presentare copia autentica delle tavole di fondazione.

4) L'elenco regionale è pubblicato all'inizio di ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione qualora nell'anno precedente siano intervenute variazioni.

Articolo 4

1. La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno dalle aziende pubbliche e private che richiedono l'inserimento nell'elenco.

2. Per gli accertamenti di cui al comma 1. del precedente art. 3 la Regione può avvalersi degli uffici degli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali.

3. La Giunta Regionale ha facoltà di procedere, previo accertamento a norma del comma 1 del precedente art. 3, all'iscrizione nell'albo di nuove ditte produttrici di protesi o presidi non altrimenti fornibili dalle ditte già iscritte, in deroga al termine di cui al precedente comma 1.

4. Le deliberazioni di iscrizione di cui al precedente comma 3, sono pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 5

1. Ogni variazione degli elementi risultanti dalla documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 3, deve essere comunicata alla unità sanitaria locale competente per territorio entro il 30° giorno successivo a quello in cui si è verificata.

2. L'unità sanitaria locale, svolti gli accertamenti del caso, dà comunicazione alla Regione delle variazioni intervenute, esprimendo parere circa l'incidenza di esse sull'idoneità dell'azienda a mantenere l'iscrizione all'albo.

3. I soggetti di cui al n. 3 del precedente art. 3 sono tenuti ad inviare alla Regione copia del bilancio di previsione e del conto consuntivo nei 30 giorni successivi al termine previsto dal rispettivo statuto per l'approvazione.

Articolo 6

1. La Giunta Regionale può in ogni tempo disporre la cancellazione dall'albo delle aziende che non rispettino:

a) le norme e le condizioni previste dal decreto ministeriale di cui al 3° comma dell'art. 26, L. 23.12.1978, n. 833;

b) i termini di comunicazione dei preventivi e di fornitura;

c) il termine di cui al precedente art. 5.

2. Le unità sanitarie locali sono tenute a comunicare alla Regione ogni violazione a quanto disposto dal precedente comma 1.

3. Le deliberazioni di cancellazione di cui al precedente comma 1 sono pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 7

In sede di prima formazione dell'elenco le domande di iscrizione all'albo regionale devono essere prsentate entro 180 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **47.**

Norme integrative alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, sullo stato giuridico ed economico del personale della regione Toscana e alla legge regionale 22 aprile 1984, n. 22, concernente il recepimento del terzo accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 22 del 10 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Dopo l'art. 27 della L.R. 6.9.1973, n. 54 è introdotto il seguente

Art. 27 bis - (*Sostituzione temporanea del responsabile di servizio - Ufficio posizione di ricerca*)

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo, nei casi di assenza dei dirigenti della 2ª qualifica dirigenziale, ove non sia possibile affidare la relativa responsabilità a personale di pari qualifica, la Giunta regionale, nel rispetto dell'art. 62 dello Statuto, provvede alla sostituzione temporanea con dipendenti inquadrati alla 1ª qualifica dirigenziale di norma assegnati alla stessa articolazione organizzativa.

Qualora l'assenza sia inferiore a tre mesi, la sostituzione non dà luogo ed alcuna variazione del trattamento economico; nei casi in cui l'assenza esclusa quella per congedo ordinario, si protragga oltre i tre mesi per un periodo anche non continuativo nell'arco dello stesso anno, la sostituzione provvisoria dà diritto all'erogazione di un assegno personale non pensionabile commisurato ai mesi di effettivo servizio della funzione, pari all'indennità annuale di cui alla lettera b) dell'art. 81, diminuita dell'indennità di cui alla lettera c) dello stesso art. 81, se percepita.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche in caso di vacanza di posti della seconda qualifica dirigenziale qualora siano state avviate le procedure per la copertura degli stessi e fino alla loro conclusione. ».

Articolo 2

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte, per il 1985, con i fondi stanziati dalla legge di bilancio sui capitoli 00220, 00290 e 00400 e per gli esercizi successivi con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **48.**

Norme per la tutela del consumatore utente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 22 del 10 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

(*Finalità*)

La Regione Toscana riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini come consumatori e utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.

A tal fine la Regione Toscana, in conformità alle norme comunitarie e, in particolare, alla risoluzione del Consiglio della C.E.E. del 19 maggio 1981 e alla Legislazione Nazionale nonché, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 77 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, intende qualificare ed orientare i consumi perseguendo i seguenti obiettivi:

A) l'efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore, dell'utente e dell'ambiente che lo circonda;

B) l'efficace protezione del consumatore e dell'utente contro i rischi che possono nuocere ai suoi interessi economici;

C) la promozione di iniziative tese all'informazione, educazione e formazione del consumatore e dell'utente, orientata alla costruzione di un rapporto socio-economico paritario sia con la produzione che con la distribuzione;

D) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti al fine di garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo tutte le forme di associazionismo libero e volontario purché abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione.

Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma precedente la Regione si avvale del Comitato Regionale dei Consumatori e Utenti istituito ai sensi del successivo art. 2.

Articolo 2

(*Comitato Regionale Consumatori e Utenti*)

Il Comitato Regionale Consumatori e Utenti è costituito dai rappresentanti delle Associazioni Nazionali dei Consumatori e degli Utenti che hanno una effettiva rappresentanza sociale ed organizzativa a livello regionale e decentrata nel territorio e nei cui statuti sono prioritariamente previsti: i diritti all'informazione, alla educazione, alla formazione, alla rappresentanza e alla salvaguardia economica giuridica dei cittadini consumatori ed utenti; la promozione e la difesa della salute e degli interessi sociali collegati allo sviluppo economico e alla tutela dell'ambiente.

Il Comitato Regionale Consumatori e Utenti è composto da 18 membri designati dalle Associazioni dei consumatori e da 5 membri esperti nelle materie oggetto della presente legge designati dal Consiglio regionale con il voto limitato a tre.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Associazioni dei Consumatori aventi i requisiti di cui al primo comma indicano al Presidentedella Giunta regionale i propri rappresentanti.

Il Comitato Regionale Consumatori e Utenti è nominato con decreto del Presidente della Giunta.

Il Comitato, col voto di due terzi dei suoi componenti, elegge nella prima seduta nel proprio seno un Presidente che convoca e presiede le sedute.

Il Comitato entro tre mesi dalla prima seduta, approva un regolamento per il suo funzionamento.

Il Presidente è coadiuvato da quattro membri, nominati dal Comitato con voto limitato a due, con i quali forma l'Ufficio di Presidenza.

I membri del Comitato Regionale dei Consumatori e Utenti restano in carica tre anni.

Ai membri del Comitato Regionale Consumatori e Utenti è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, per la partecipazione alle sedute, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali.

Articolo 3

(*Compiti del Comitato Regionale dei Consumatori e Utenti*)

Il Comitato Regionale dei Consumatori e Utenti svolge i seguenti compiti:

A) propone alla Giunta regionale la effettuazione di indagini, studi e ricerche utili alla diffusione e al consolidamento delle associazioni per la tutela del consumatore, dell'utente e dell'ambiente;

B) esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali competenti in materia di difesa del consumatore utente e dell'ambiente al fine di realizzare un sempre più adeguato utilizzo delle risorse;

C) esprime il suo parere sui piani e programmi della Regione in relazione a quanto previsto all'art. 1 della presente legge;

D) esprime il suo parere sui programmi d'informazione e formazione predisposti dalla Regione;

E) esprime il suo parere in ordine ai criteri di concessione di contributi previsti da leggi regionali relative a ricerche, studi, pubblicazioni, atti di congressi, inerenti le tematiche della difesa del consumatore e dell'utente;

F) può avvalersi per le tematiche oggetto della presente legge della consulenza delle strutture regionali che, ove ritengano di non poterla prestare, sono tenute a fornire al Comitato stesso adeguate motivazioni entro 30 giorni dalla richiesta;

G) formula studi e proposte su eventuali interventi programmatici e leggi regionali in materia di difesa del consumatore e dell'utente;

H) elabora programmi e svolge attività nell'ambito delle finalità della presente legge.

Articolo 4

(Gruppo di lavoro interdisciplinare permanente)

Il Presidente della Giunta regionale costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un gruppo di lavoro permanente per il coordinamento interdisciplinare delle tematiche generali attinenti alla tutela dei consumatori.

Il Servizio attività generali della presidenza della Giunta regionale coordina l'attività del gruppo di lavoro interdisciplinare permanente di cui al comma precedente ed assicura lo svolgimento dei compiti di segreteria della Consulta di cui all'art. 2.

Articolo 5

(Protezione contro i rischi per la salute e per l'ambiente)

Le finalità di cui all'art. 1, secondo comma, lett. A), si attuano mediante il potenziamento delle attività di vigilanza e controllo dei laboratori, la tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande, il controllo dell'inquinamento atmosferico e degli scarichi idrici (di vigilanza sull'impiego di antiparassitari e di detergenti sintetici) in conformità a quanto disposto dalle leggi regionali e nazionali.

Le strutture delle UU.SS.LL. abilitate ad effettuare analisi chimiche o chimico-fisiche sono tenute, salvo quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo, ad eseguire analisi a richiesta del Comitato Regionale Consumatori e Utenti o di associazioni di consumatori con almeno 100 associati o di almeno 100 cittadini.

La richiesta va inoltrata alla U.S.L. e deve essere firmata dal Presidente del Comitato Regionale Consumatori e Utenti o da chi ne fa le veci o dal legale rappresentante della Associazione o da ciascun cittadino. Copia della richiesta è inoltre indirizzata al Sindaco del Comune nel cui territorio viene eseguito il prelievo del campione.

Al prelievo dei campioni e alle analisi provvedono i competenti servizi delle UU.SS.LL. Del risultato delle analisi, l'U.S.L. dà comunicazione, per mezzo raccomandata, al primo dei richiedenti e al Sindaco nel cui territorio viene eseguito il prelievo del campione. Il risultato delle analisi viene altresì comunicato dall'U.S.L. agli aventi diritto i quali possono richiedere la revisione delle analisi.

Nel caso in cui l'U.S.L. non ritiene di poter eseguire le analisi richieste, è tenuta a fornire agli interessati motivata comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Semestralmente l'U.S.L. comunica i risultati delle analisi svolte al Comitato Regionale Consumatori e Utenti che provvede alla pubblicizzazione e alla diffusione tra le Associazioni.

Articolo 6

(Informazione del consumatore utente e formazione)

La Regione persegue le finalità di una corretta informazione del consumatore e dell'utente ricercando la collaborazione degli organi di stampa e di informazione radio-televisiva e utilizzando altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei per realizzare la più ampia conoscenza e sensibilizzazione su aspetti generali e particolari di interesse per il consumatore utente.

Per l'attività di educazione del consumatore e dell'utente la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con le autorità scolastiche, predispone programmi di educazione alimentare, sanitaria e dell'ambiente da realizzare per il personale docente, per i giovani in età scolare e nell'ambito dell'educazione permanente.

La Regione, in collaborazione con le università ed istituti specializzati, promuove corsi di formazione professionale di personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare il consumatore utente.

Articolo 7

(Programma annuale)

La Giunta regionale predispone, anche sulla base delle proposte avanzate dal Comitato Regionale Consumatori e Utenti, un programma annuale delle iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.

Il programma annuale indica:

a) le iniziative che la Regione intende realizzare direttamente e quelle che intende realizzare tramite le associazioni regionali dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della presente legge e il Comitato Regionale Consumatori e Utenti con la indicazione delle modalità di finanziamento e rendicontazione;

b) i mezzi finanziari per la realizzazione delle iniziative contenute nel programma annuale.

Il programma annuale, previo parere del Comitato Regionale Consumatori e Utenti, è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale per la sua approvazione.

Articolo 8

(Progetti operativi delle associazioni)

Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della presente legge entro il 31 luglio presentano alla Giunta regionale specifici progetti operativi da realizzare nell'esercizio successivo al fine della elaborazione nel programma annuale di cui all'art. 7.

Articolo 9

(Norme finanziarie)

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento per l'anno 1985, riferiti all'ultimo com-

ma dell'art. 2, si fa fronte mediante lo stanziamento di cui al cap. 00720 del bilancio 1985.

Per gli esercizi successivi si fa fronte con i mezzi finanziari che le leggi di bilancio provvederanno a costituire sui seguenti capitoli di spesa da iscrivere con la seguente denominazione:

— « Spese per il funzionamento del Comitato Regionale Consumatori e Utenti, ivi compreso il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute ».

— « Spese per l'attuazione del programma annuale di cui all'art. 7 della L.R. , n. finalizzata alla tutela del consumatore utente ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **49**.

Ordinamento degli uffici e del personale dell'I.R.P.E.T. - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 74.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 22 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1
(*Finalità della legge*)

Ai fini dell'applicazione al personale dell'I.R.P.E.T. del terzo accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario sono introdotte le seguenti variazioni alla L.R. 29 maggio 1980, n. 74.

Per quanto non espressamente previsto dalla L.R. 29 maggio 1980, n. 74 e dalla presente legge, si applicano al personale dell'I.R.P.E.T. le norme relative allo stato giuridico ed economico del personale della Regione Toscana, intendendosi sostituiti agli organi regionali i competenti organi dell'Istituto.

Articolo 2

Il terzo comma dell'art. 1 della L.R. 29 maggio 1980, n. 74 è sostituito dai seguenti:

« Le strutture organizzative di secondo grado, alla cui eventuale revisione si provvede con legge regionale, corrispondono ai posti della seconda qualifica dirigenziale indicati al successivo art. 5, e sono costituite rispettivamente per lo svolgimento delle funzioni di segreteria amministrativa degli organi di istituto e per lo svolgimento delle funzioni di ricerca.

Si applicano alla struttura dell'I.R.P.E.T. i criteri e le procedure previsti dalle norme sull'ordinamento della struttura operativa regionale (L.R. 6 settembre 1973, n. 55, modificata dalla L.R. 24 aprile 1984, n. 23) relativamente alle conferenze periodiche del personale, l'articolazione interna delle unità operative, i gruppi di lavoro, in quanto compatibili con l'ordinamento dell'Istituto ed intendendosi sostituiti agli organi regionali i competenti organi dell'ente.

Articolo 3

L'articolo 2 della L.R. 29 maggio 1980, n. 74 è sostituito dal seguente:

Articolo 2 (*Dotazione organica*)

Il personale dell'I.R.P.E.T. è inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Istituto, la cui dotazione organica è la seguente:

II qualifica dirigenziale	n. 4
I qualifica dirigenziale	n. 17
VIII qualifica	n. 3
VII qualifica	n. 7
VI qualifica	n. 12
IV qualifica	n. 3
Totale	n. 46

Articolo 4

L'art. 5 della L.R. 29 maggio 1980, n. 74 è sostituito dal seguente:

Articolo 5 (*Profili professionali*)

Nell'ambito della declaratoria professionale delle qualifiche funzionali, disciplinata dagli articoli dal 3 al 9/octies della L.R. 6 settembre 1973, n. 54 modificati dall'art. 4 della L.R. 24 aprile 1984, n. 22 sono previsti i seguenti profili professionali, il cui contenuto è indicato nell'allegata tabella A:

Qualifica funzionale	Profilo prof.le	Posti
2ª qualifica funz.le dir.le	segretario	1
	dirigente di ricerca	3
1ª qualifica funz.le dir.le	ricercatore qualif.	17
VIII qualifica funzionale	assist. di ricerca	3
VII qualifica funzionale	aiuto di ricerca	7
VI qualifica funzionale	collaborat. di ric.	12
IV qualifica funzionale	esecutore	3

Articolo 5

Il primo comma dell'art. 15 della L.R. 29 maggio 1980, n. 74 è sostituito dai seguenti:

« Si applicano al personale dell'I.R.P.E.T. le norme dell'ordinamento del personale regionale relative alle mobilità ed i trasferimenti, in quanto compatibili con l'ordinamento dell'istituto, e fatte salve le opportune intese con gli organi dell'Ente.

La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e con il dipendente interessato può disporre il trasferimento di personale dal ruolo dell'I.R.P.E.T. al ruolo unico regionale, a condizione dell'esistenza nell'organico regionale di posto vacante della corrispondente qualifica ».

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6

(*Norme di primo inquadramento*)

Il personale dell'I.R.P.E.T. è collocato con decorrenza dal 1.1.1983, o dalla data di inquadramento se successiva, nelle qualifiche funzionali e profili professionali secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Livelli funz.li	*Mansioni*	*Qualif. funz.li*	*Profili prof.li*
I	Inserviente	I	addetto alle pulizie
II	commesso	II	ausiliario
III	agente	III	operatore
IV	stenodattilografo/ applicato	IV	esecutore
—	—	V	collaboratore professionale
V	collaboratore	VI	collaboratore di ricerca
VI	aiuto di ricerca	VII	aiuto di ricerca
VII	ricercatore	VIII	assistenza di ricerca
VIII	segretario esperto di ricerca	1.a qualifica dirigenziale 2.a qualifica dirigenziale	

Nella fase di prima attuazione, sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale tutti i dipendenti inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'VIII livello funzionale di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 38.

Articolo 7

(*Accesso alla seconda qualifica dirigenziale*)

Nella fase di prima attuazione della presente legge i posti disponibili della seconda qualifica dirigenziale saranno coperti, mediante selezioni, con le modalità ed i criteri indicati nei successivi articoli 8, 9, 10, 11.

Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, decorrono dalla data di conferimento delle relative funzioni.

Fino alla nomina dei dirigenti della 2.a qualifica dirigenziale, da effettuarsi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, i coordinatori previsti dalla legge regionale 6 settembre 1973, n. 55 e successive modificazioni, percepiscono le indennità di coordinamento nella misura stabilita dalla normativa vigente al 31.12.1982.

Articolo 8

(*Articolazione delle selezioni*)

Le selezioni per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale sono articolate per posti di segretario e di dirigente di ricerca.

Alle selezioni è ammesso a partecipare il personale che, essendo inquadrato nell'ottavo livello funzionale di cui alla L.R. 17 agosto 1979, n. 38, ha titolo all'inquadramento automatico nella prima qualifica dirigenziale, a norma del secondo comma del precedente art. 6.

Articolo 9

(*Modalità di partecipazione*)

I candidati che intendono partecipare alle selezioni devono presentare, nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente dell'I.R.P.E.T.

La domanda deve essere corredata da un curriculum professionale, redatto dal candidato sotto la propria responsabilità su modulo corrispondente all'allegato C della L.R. 23/1984, che verrà appositamente distribuito a cura dell'I.R.P.E.T. Il candidato, utilizzando esclusivamente gli appositi spazi, illustra l'attività svolta presso l'ente di provenienza e presso l'I.R.P.E.T. fino alla data di entrata in vigore della presente legge in carriere non inferiori alla direttiva o equiparate.

Alla domanda deve inoltre essere allegata la documentazione relativa ai titoli indicati al punto A.2 del successivo art. 10, nonché quella relativa ai servizi prestati in altre pubbliche amministrazioni o Istituti di ricerca, ove non esistente agli atti d'ufficio. La predetta documentazione è valutabile esclusivamente se rilasciata dalle competenti amministrazioni, università e istituti e società scientifiche.

Le firme in calce alla domanda ed il curriculum devono essere autenticate nei modi di legge.

Articolo 10

(*Elementi di valutazione*)

Gli elementi di valutazione per la formazione delle graduatorie in sede di primo inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale sono i seguenti:

A) TITOLI fino ad un massimo di 55 punti.

A.1) Titoli di servizio: fino ad un massimo di 30 punti;

— presso l'I.R.P.E.T.: servizio di ruolo nell'VIII livello o nella VII fascia del ruolo unico, o nella corrispondente posizione pregressa: punti 2 per anno;

— presso l'Istituto di ricerca per la programmazione economica della Toscana: servizio in attività di ricerca o assimilate al posto oggetto di selezione: punti 2 per anno.

A.2) Titoli di studio e professionali (valutabili una sola volta per ciascuna specie di titolo):

— fino ad un massimo di 25 punti;

— laurea: 15 punti;

— frequenza a corsi di qualificazione post laurea (della durata minima di 6 mesi): 3 punti;

— incarichi di docenza in centri scientifici o di livello universitario fino ad un massimo di un anno: 2 punti;

— ammissione a società scientifiche per cooptazione: 2 punti;

— esperienze di ricerca in istituti di ricerca esteri o universitari svolte nell'ambito di accordi di cooperazione e convenzioni formali dell'istituto: 3 punti;

— diploma universitario (non cumulabile con la laurea): 5 punti;

B) Svolgimento funzioni: fino ad un massimo di 45 punti.

B.1) Incarico in atto della funzione di coordinamento: 3 punti.

B.2) Svolgimento pregresso di funzioni (fino ad un massimo di 12 punti): presso l'I.R.P.E.T.: attribuzione formale della funzione di coordinamento; incarico pregresso di responsabile di area o segretario (per ogni anno): 1,20 punti;

— presso l'Istituto di ricerca per la programmazione economica della Toscana: incarico formale di responsabile di servizio per ogni anno: 0,60 punti.

B.3) Attività svolta e attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica: fino ad un massimo di 30 punti.

Le frazioni di anno sono valutate a trimestri interi, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio pari ad un quarto di quello annuo. Non sono valutate le frazioni di anno inferiori a tre mesi.

Articolo 11

(Formazione e utilizzo delle graduatorie)

Le graduatorie sono approvate distintamente per i posti di segretario e dirigente di ricerca, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento e valutazione di cui al punto B3 dell'articolo precedente, il Consiglio di Amministrazione esamina il curriculum presentato dal candidato, effettuando le opportune verifiche d'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, valuta gli elementi di cui al punto B.3 dell'articolo precedente tenendo complessivamente conto:

a) per il posto di segretario: dei criteri indicati al quarto comma dell'art. 32 della L.R. 22/1984;

b) per i posti di dirigente di ricerca: dell'attività di ricerca svolta e attestata da contributi scritti presentati in conferenze scientifiche o da pubblicazioni di carattere scientifico nonché dell'attività svolta nell'ambito dei gruppi di lavoro con dipartimenti regionali e prestazioni di consulenza e collaborazione ad organi della Regione, enti locali e loro Associazioni, partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro nazionali e interregionali.

Il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione provvede, sulla base delle graduatorie, all'inquadramento nei posti della seconda qualifica dirigenziale, ed all'assegnazione ai corrispondenti posti di struttura.

Articolo 12

Il termine del 31 dicembre 1984 indicato al primo comma dell'art. 36 della L.R. 24 aprile 1984 n. 22, è protratto, ai fini dell'indicazione dei concorsi speciali dell'I.R.P.E.T., a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando il possesso alla data del 31 dicembre 1984 dei requisiti prescritti.

Le parole « livello funzionale » e « mansioni oggettive » usate nella L.R. 29 maggio 1980, n. 74 sono rispettivamente sostituite con le parole « qualifica funzionale » e « profili professionali », nell'osservanza della tabella di corrispondenza indicata al precedente articolo 6.

E' abrogato l'art. 4 della L.R. 29 maggio 1980, n. 74 ed ogni altra norma di contrasto con la presente legge.

Articolo 13

Gli oneri per le spese di personale dell'I.R.P.E.T. sono imputati agli appositi capitoli di bilancio dell'Istituto per l'anno 1985, che presentano la necessaria disponibilità, e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

ALLEGATO: TABELLA A
PROFILI PROFESSIONALI

(I titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno sono quelli previsti dall'art. 11 *della L.R.* 54/1973, *sostituito dall'art.* 6 *della L.R.* 22/1984).

2.a qualifica dirigenziale - Segretario:

Il segretario svolge le attività previste dalla declaratoria della 2.q.d. nel campo dell'organizzazione dell'Istituto e dei suoi servizi, della promozione delle attività di cui al secondo comma dell'art. 2 della L.R. 48/74 e dello svolgimento delle funzioni amministrative, finanziarie, contabili. Svolge attività di consulenza e assistenza agli organi dell'Istituto in ordine alle predette materie .

Interviene, per la redazione degli atti, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito delle sue competenze collabora col direttore per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10 della L.R. 48/74.

Collabora altresì con il Presidente e il Direttore al mantenimento dei rapporti con gli organi della Regione.

2.a *qualifica dirigenziale - Dirigente di ricerca*:

Svolge le attività previste dalla declaratoria della 2.q.d. a livello di responsabilità della struttura operativa e nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca; coadiuva il Direttore all'impostazione metodologica delle linee di sviluppo della ricerca, nella formulazione dei programmi d'iniziativa culturale, nella promozione e gestione dei rapporti di cooperazione scientifica; nella impostazione e nello svolgimento dei rapporti con l'attività di programmazione regionale; nella promozione e gestione dei rapporti di collaborazione e consulenza con gli enti locali e le loro Associazioni, nella partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro nazionali e interregionali con particolare riferimento al sistema statistico e informativo.

1.a *qualifica dirigenziale - Ricercatore qualificato*:

Svolge le attività previste dalla declaratoria della 1.q.d. per compiti di studio e di ricerca diretta alla formulazione e realizzazione di progetti e programmi, prevalentemente all'interno di gruppi di lavoro, nei quali può svolgere anche attività di coordinamento.

Partecipa alla formulazione, organizzazione e realizzazione delle attività di iniziativa culturale promosse dall'Istituto.

Può comportare la responsabilità e direzione di struttura organizzativa nel cui ambito indirizza l'attività del personale assegnato ed i programmi di lavoro, seguendo direttamente gli affari di maggiore complessità e rilevanza.

VIII qualifica funzionale - Assistente di ricerca:

Svolge le attività previste dalla declaratoria dell'VIII q.f. per compiti di studio. di ricerca o di elaborazione diretta di progetti e programmi, prevalentemente all'interno di gruppi di lavoro.

Partecipa all'organizzazione e alla realizzazione delle attività di iniziativa culturale promosse dall'Istituto.

VII qualifica funzionale - Aiuto di ricerca:

Svolge le attività previste dalla declaratoria della VII q.f. per compiti di assistenza allo svolgimento delle funzioni istituzionali e amministrative e alla realizzazione dell'attività di ricerca, con competenze specialistiche ad elevato contenuto professionale.

Partecipa alla realizzazione delle attività di iniziativa culturale promosse dall'Istituto.

L'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori.

VI qualifica funzionale - collaboratore di ricerca:

Svolge le attività previste dalla declaratoria della VI q.f. per compiti di collaborazione per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e amministrative e per la realizzazione dell'attività di ricerca. Può essere chiamato a svolgere, con periodicità e come operazioni aggiuntive, anche funzioni di minore complessità.

L'attività può comportare il coordinamento del personale addetto sulla base di programmi definiti.

IV qualifica funzionale: esecutore:

Svolge le attività previste dalla declaratoria della IV q.f., per compiti di esecuzione nel campo tecnico e in quello amministrativo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 maggio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 marzo 1985 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 aprile 1985.

REGOLAMENTO 2 maggio 1985, n. **1.**

Regolamento di attuazione della legge regionale n. 16 del 21 febbraio 1985 concernente: «Disciplina degli interventi in materia di formazione professionale».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 22 del 10 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

il seguente regolamento:

CAPO I

PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Articolo 1

(Osservazioni e proposte delle Province)

1. Le osservazioni delle Province sullo schema di programma regionale per la formazione professionale, sono approvate con atto deliberativo e inviate alla Giunta regionale secondo quanto prescritto dal secondo comma dell'articolo 5 della L.R.

2. Le proposte delle Province, di cui allo stesso secondo comma dell'art. 5 della L.R., devono essere formulate secondo le priorità per utenti ed obiettivi indicati dal programma regionale di sviluppo e nel rispetto dei limiti finanziari previsti per ciascuna Provincia dallo schema di programma.

3. I progetti e le relative relazioni tecnico-contabili devono essere redatti secondo i criteri previsti nello schema di programma regionale.

4. Le relazioni tecnico-contabili devono essere redatte articolando la previsione di spesa secondo la classificazione di cui agli articoli 60 e seguenti.

5. Per le attività da autorizzare e riconoscere, le Province devono indicare nei progetti solo le proposte in ordine alle quali esprimono parere positivo, corredandole con l'istruttoria svolta, secondo i criteri previsti nello schema di programma regionale.

Articolo 2

(informazione)

Le Province e le AA.II. e CC.MM. sono tenute a trasmettersi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi.

Articolo 3

(verifiche e determinazioni della Giunta regionale)

La Giunta regionale, al fine della definizione della proposta al Consiglio, verifica, anche sulla base delle relazioni tecnico-contabili delle Province, la coerenza dei progetti con le priorità di programma e la congruità delle risorse finanziarie previste.

Articolo 4

(termine di invio dei piani di dettaglio da parte delle Province)

Le Province inviano alla Giunta regionale entro e non oltre il 15 dicembre i piani di dettaglio approvati, per gli adempimenti di competenza.

Articolo 5

(allegati al piano di dettaglio)

Per i corsi gestiti in convenzione, al piano di dettaglio dovrà essere allegata la bozza di convenzione, con articolazione del finanziamento secondo quanto disposto dall'articolo 60, e la dichiarazione di disponibilità dell'ente a convenzionarsi.

Art. 6

(Variazioni degli interventi)

1. Le richieste di variazione di qualifica specifica e di tematiche di aggiornamento, di sede di svolgimento, di tipo di gestione, di numero degli utenti e di durata del corso nonché delle relative previsioni di spesa sono inoltrate dalle AA.II. e CC.MM. alla Provincia, purché all'interno degli stessi progetti e non oltre trenta giorni prima dell'inizio dei corsi.

2. L'avvio del corso è subordinato all'approvazione da parte della Provincia delle variazioni proposte.

3. La stessa procedura si applica alle richieste di variazione che concernono la tipologia specifica degli interventi di orientamento, all'interno degli stessi progetti per ambito di attività, nonché gli organismi destinatari dell'intervento e quelli compartecipi alla gestione del medesimo.

4. Qualora un intervento non possa, per qualsiasi motivo, essere realizzato, le AA.II. e CC.MM. ne danno immediata comunicazione alla Provincia.

CAPO II

STRUTTURE FORMATIVE

Articolo 7

(Tipologia delle strutture formative)

1. I corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalle AA.II. e CC.MM. sono svolti in apposite strutture formative.

2. Le strutture formative si distinguono in centri di formazione professionale e sedi formative.

3. Ogni AA.II. e CC.MM. deve disporre di almeno una struttura formativa.

Articolo 8

(sedi formative)

1. Per sede formativa si intende ogni struttura destinata, anche provvisoriamente, alla realizzazione di interventi formativi gestiti direttamente da parte delle AA.II. e CC.MM.

2. Ogni sede formativa a carattere permanente che sia destinata esclusivamente ed in modo stabile alla realizzazione di interventi di formazione professionale deve disporre di idonei locali da destinarsi ad uffici ed aule nonché di attrezzature didattiche di carattere generale.

3. I compiti organizzativi per il funzionamento della sede formativa sono svolti dal responsabile dell'unità organizzativa organica della formazione professionale dell'AA.II. o CC.MM.

Articolo 9

(centri di formazione professionale)

1. I centri di formazione professionale (C.F.P.) sono strutture formative stabili con caratteristiche strutturali ed operative complesse, nelle quali si volgono almeno 4.500 ore annue di formazione, o che sono indirizzate allo svolgimento di attività formative di particolare interesse regionale in uno o più specifici settori produttivi.

2. I C.F.P. devono disporre di laboratori o reparti o impianti di simulazione per lo svolgimento di attività formative in determinati settori produttivi presenti nel territorio in modo permanente e ricorrente.

3. I centri di formazione professionale possono anche articolarsi in sedi distaccate.

4. I centri di formazione professionale sono istituiti dalla A.I. o dalle C.M., previo parere della Provincia e successivo nulla-osta della Giunta regionale relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui al primo comma.

Articolo 10

(responsabile organizzativo di C.F.P.)

Le Associazioni intercomunali e le Comunità montane designano un responsabile organizzativo per ciascun C.F.P. operante nel loro territorio.

Il responsabile organizzativo è nominato fra il personale della Regione inquadrato in una qualifica funzionale non inferiore all'VIII o degli enti locali di corrispondente qualifica dipendente funzionalmente dalle AA.II. e CC.MM., nel rispetto dello stato giuridico ed economico dell'ordinamento di appartenenza.

Articolo 11

(compiti del responsabile organizzativo)

Il responsabile organizzativo:

a) cura l'organizzazione ed il funzionamento del C.F.P.;

b) interviene al Consiglio di partecipazione sociale, senza diritto di voto;

c) convoca e presiede le riunioni del gruppo di lavoro in cui si articola il collegio dei docenti a livello del C.F.P. stesso;

d) cura, avvalendosi del personale amministrativo del C.F.P., gli atti inerenti la gestione del personale assegnato al C.F.P. stesso, ed in particolare:

1) dispone per scritto l'utilizzo settimanale del personale docente;

2) informa tempestivamente l'A.I. o C.M. per le supplenze superiore a sei giorni;

3) esprime pareri sulle richieste di congedo ordinario del personale assegnato al Centro;

4) controlla l'effettuazione delle ore di servizio previste;

e) gestisce, qualora vi sia uno specifico affidamento della A.I. o C.M., i fondi economali e/o quanto comunque rientra nelle competenze del funzionario delegato definite dalle leggi regionali in materia;

f) vigila sulla regolarità dello svolgimento dei corsi, della frequenza degli allievi e dell'andamento funzionale del C.F.P. di sua competenza;

g) svolge gli ulteriori compiti eventualmente affidatagli dalla A.I. o C.M.

CAPO III

PARTECIPAZIONE SOCIALE

Articolo 12

(consiglio di partecipazione sociale)

Le AA.II. e CC.MM. garantiscono la partecipazione sociale agli interventi di formazione professionale.

A tal fine istituiscono a livello del loro territorio un unico Consiglio di partecipazione sociale e ne disciplinano la composizione, le competenze, il funzionamento e la durata in attuazione di quanto stabilito dagli articoli seguenti.

Articolo 13

(composizione del Consiglio di partecipazione sociale)

1. Il Consiglio di partecipazione sociale è composto da:

a) uno o più rappresentanti del personale docente e non;

b) uno o più rappresentanti del personale docente e non docente, eletti da tutto il personale, garantendo la presenza di almeno un rappresentante per ogni C.F.P. o sede formativa presente nel territorio;

c) rappresentanti designati dalle forze sociali, economiche e produttive, individuati in relazione alle attività formative;

d) rappresentanti degli allievi e dei genitori degli allievi minorenni.

2. Il Consiglio di partecipazione sociale elegge nel proprio seno il presidente, secondo le modalità fissate dall'A.I. o C.M.

3. L'A.I. o C.M. integra il Consiglio di partecipazione sociale con rappresentanti delle sedi formative private convenzionate.

Articolo 14

(Attribuzioni del Consiglio di partecipazione sociale)

Il Consiglio di partecipazione sociale:

a) esprime pareri all'A.I. e C.M. per la programmazione delle attività di formazione professionale, comprese quelle di formazione in azienda, e per l'utilizzo delle risorse a disposizione;

b) promuove l'integrazione delle attività formative in rapporto con i distretti scolastici e gli organi collegiali della scuola, nonché con il mondo del lavoro;

c) esprime pareri sull'attuazione delle attività formative presenti sul territorio dell'A.I. o C.M.;

d) svolge gli ulteriori compiti definiti dall'A.I. o C.M.

CAPO IV
COLLEGIO DEI DOCENTI

Articolo 15
(Collegio dei docenti e suo presidente)

1. Le AA.II. e CC.MM. costituiscono un unico collegio dei docenti di tutti i C.F.P. e sedi formative presenti nel loro territorio.

2. Il collegio è presieduto da un responsabile organizzativo del C.F.P.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano più responsabili organizzativi di C.F.P., il Presidente è eletto dallo stesso Collegio tra detti responsabili.

4. In assenza di responsabili, il presidente è eletto tra il personale di più alto livello addetto alla didattica dell'organico dell'A.I. o C.M.

Articolo 16
(Compiti)

Il Collegio dei docenti, in particolare:

a) elabora, sulla base dei dati forniti dalla A.I. o C.M., le indicazioni per lo svolgimento dei corsi predisponendo la conseguente organizzazione didattica delle attività formative;

b) propone, in rapporto alla progettazione didattica approvata, i requisiti professionali e le modalità di utilizzazione degli esperti e dei collaboratori didattici che ritiene necessari alla realizzazione del corso, nonché le necessità di esperienze di formazione e di alternanza nelle strutture produttive indicando le caratteristiche delle aziende;

c) propone le attrezzature formative necessarie;

d) verifica periodicamente l'andamento del processo formativo in relazione alla progettazione didattica;

e) dispone le modalità di controllo e di verifica dei risultati formativi perseguiti;

f) individua le necessità di aggiornamento dei docenti;

g) designa i rappresentanti del corpo docente nelle Commissioni d'esame.

Articolo 17
(Funzionamento)

1. Il collegio dei docenti si riunisce periodicamentge in rappo.to alle esigenze connesse alla progettazione didattica e può articolarsi in più gruppi di lavoro in relazione alle strutture formative presenti nell'ambito della A.I. o C.M.

2. Pe ogni seduta del collegio docenti e dei gruppi di lavoro in cui esso si articola, è redatto un verbale con l'indicazione dell'orario di svolgimento, dei presenti e degli assenti, degli argomenti trattati e delle determinazioni assunte.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di un terzo dei membri del collegio e le relative determinazioni sono legittimamente assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Articolo 18
(Organi collegiali dei docenti nelle sedi private convenzionate)

Nelle sedi formative private convenzionate, gli organi collegiali dei docenti si strutturano ed operano secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di lavoro della categoria.

CAPO V
AMMISSIONE AI CORSI DI CUI ALL'ART. 7 DELLA L.R.

Articolo 19
(Domande di ammissione ai corsi)

1. Le domande di ammissione ai corsi eccezion fatta per quelli con utenza predeterminata dal programma regionale, devono essere redatte nei modi e nei termini previsti dai relativi bandi emessi dalle AA.II. e CC.MM. o dagli enti convenzionati.

2. Per i minori di anni 18 la domanda di ammissione deve essere firmata da un genitore o da chi esercita la potestà, e deve indicare il nominativo a favore del quale devono essere effettuati gli eventuali pagamenti relativi al diritto alla formazione.

Articolo 20
(Valutazione delle domande)

L'ammissione ai corsi è decisa dal Consiglio di partecipazione sociale in conformità ai criteri di selezione fissati dalle AA.II. e CC.MM., in coerenza agli indirizzi determinati nel programma regionale.

Articolo 21
(Domande fuori termini)

1. Per i corsi di qualificazione e specializzazione sono ammissibili le domande presentate oltre i termini stabiliti dal bando, fino a quando non sia stato effettuato più del 25% delel ore del corso e vi siano posti disponibili.

Articolo 22
(Ammissione a corsi con sbocchi occupazionali predeterminati)

1. L'ammissione ai corsi con sbocco occupazionale predeterminato avviene dopo che l'ufficio di collocamento ha trasmesso l'elenco degli iscritti alle liste di

collocamento, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono iscriversi al corso, e che sono ammessi con diritto di precedenza.

2. Per i corsi che interessano iscritti a più uffici di collocamento, la Commissione provinciale per il collocamento stabilirà i criteri di ripartizione dei posti disponibili tra gli uffici di collocamento interessati.

Articolo 23

(*Ammissione di soggetti portatori di handicaps*)

I soggetti portatori di handicaps devono allegare alla domanda l'attestazione da parte dell'U.S.L. competente dell'idoneità a seguire il corso di formazione per la qualifica prevista e la certificazione della frequenza con esito positivo dell'eventuale periodo di preformazione di cui alla L.R. n. 73/1984.

Articolo 24

(*Ammissione di cittadini italiani rimpatriati*)

1. L'ammissione ai corsi di cittadini italiani rimpatriati è subordinata all'assolvimento dell'obbligo scolastico nel paese di provenienza di durata non superiore a quella vigente in Italia e, per i corsi che prevedono titoli di studio particolari, della attestazione di equipollenza al titolo italiano.

2. Nei corsi di qualificazione almeno il 10% dei posti disponibili è riservato ai soggetti di cui al comma precedente.

Articolo 25

(*Ammissione di cittadini stranieri*)

1. L'ammissione ai corsi di cittadini stranieri è subordinata al possesso del titolo di studio obbligatorio conseguito nel Paese di origine e, per i corsi che prevedono titoli di studio particolari, della attestazione di equipollenza al titolo italiano.

2. L'ammissione ai corsi di cittadini stranieri appartenenti ai Paesi di cui alla classificazione O.N.U. di « paesi poveri » è effettuata in deroga al possesso del titolo di studio e delle attestazioni di equipollenza.

3. Nei corsi di qualificazione almeno il 10% dei posti disponibili è riservato ai soggetti di cui al comma precedente.

4. Le AA.II. e CC.MM. e gli Enti convenzionati inviano alla Questura competente per territorio l'elenco dei cittadini stranieri ammessi ai corsi, nonché le eventuali variazioni che si verifichino durante lo svolgimento dei corsi stessi.

Articolo 26

(*Copertura di posti riservati*)

Nel caso in cui i posti riservati ai sensi degli articoli 24 e 25 non risultino coperti dai soggetti titolari delle riserve, tali posti sono coperti mediante l'ammissione di soggetti non titolari di riserve

Articolo 27

(*Estensione alle convenzioni delle disposizioni sull'ammissione dei cittadini stranieri e italiani rimpatriati*)

Le convenzioni stipulate fra le AA.II. e CC.MM. e gli Enti convenzionati devono garantire le condizioni di cui ai precedenti articoli 24, 25 e 26.

Articolo 28

(*Assicurazione contro gli infortuni*)

1. Gli allievi, gli insegnanti, nonché i collaboratori esterni a qualsiasi titolo devono essere assicurati contro gli infortuni per le attività formative svolte in sede e fuori sede, mediante convenzioni stipulate dalla A.I o C.M. o dall'Ente convenzionato con l'INAIL nonché con altri Istituti di diritto pubblico o Società da questi controllate ad integrazione dei rischi non coperti dall'I.N.A.I.L.

2. L'onere relativo all'assicurazione contro gli infortuni degli allievi, degli insegnanti e dei collaboratori è imputato rispettivamente alla voce consumi ed alla voce spese per il personale.

3. Identica procedura va adottata per gli utenti degli interventi di orientamento che prevedano esercitazioni o attività lavorative all'esterno delle sedi scolastiche statali.

CAPO VI

SVOLGIMENTO DEI CORSI

Articolo 29

(*Determinazione delle date di svolgimento dei corsi*)

1. Le AA.II. e CC.MM. stabiliscono per ogni corso le date di inizio, di conclusione, di effettuazione delle prove di qualificazione, nonché di eventuali sospensioni delle attività.

2. L'inizio dei corsi deve essere stabilito in modo da permetterne la conclusione entro il 31 dicembre.

3. In ogni caso sono fissati i seguenti limiti di inizio:

a) entro il 15 gennaio, per i corsi di 1200-1400 ore;

b) entro il 30 aprile, per i corsi di 600-1199 ore;

c) entro il 30 settembre, per i corsi di 200-599 ore

4. Per gli interventi urgenti e imprevedibili di cui alla lett. d) terzo comma, art. 4 della L.R le date di inizio e di conclusione dei corsi sono stabilite nell'atto di loro istituzione

Articolo 30

(*Registro del corso*)

1. Per ogni corso è istituito un apposito registro nel quale giornalmente gli insegnanti, sotto la propria responsabilità, attestano:

a) le assenze degli allievi;

b) l'orario delle lezioni;

c) l'argomento trattato.

2. Il registro per i corsi gestiti direttamente è convalidato, in ogni pagina, con firma del responsabile organizzativo o, ove questo manchi, del responsabile dell'unità operativa organica di F.P. dell'A.I. o C.M. competente per territorio.

3. Il responsabile dell'unità operativa organica di F.P. dell'A.I. o C.M. convalida i registri dei corsi convenzionati, autorizzati e riconosciuti.

Articolo 31

(*Assenze di allievi minorenni*)

1. Nei corsi di cui all'art. 7 della L.R., per le assenze di allievi minorenni deve essere prodotta giustificazione entro il quinto giorno dall'inizio dell'assenza.

2. Oltre tale giorno il responsabile organizzativo invita il firmatario della domanda di ammissione a presentare la giustificazione entro sette giorni dall'avvenuta comunicazione.

3. Trascorso tale termine, e perdurando l'assenza ingiustificata, l'allievo deve essere considerato dimissionario, a tutti gli effetti, dal primo giorno di assenza.

Articolo 32

(*Scheda di valutazione dell'allievo*)

1. Nei corsi di cui all'art. 7 della L.R. per ogni allievo deve essere istituita una scheda valutativa in cui ogni insegnante impegnato nel corso deve registrare il giudizio desunto dai risultati di ogni attività cui è stato partecipe l'allievo.

2. Tali giudizi, verificati in occasione delle riunioni degli insegnanti operanti nello stesso corso, costituiscono elemento di riferimento per la formulazione del giudizio finale in occasione delle prove di qualificazione.

Articolo 33

(*Riduzione del numero degli allievi*)

1. Il responsabile organizzativo del C.F.P. e l'ente gestore dei corsi convenzionati devono comunicare tempestivamente alla A.I. o C.M. ogni riduzione del numero degli allievi a seguito di dimissioni.

2. L'A.I. o C.M., in caso di riduzione del numero degli allievi di un corso oltre la metà di quelli ammessi può chiudere il corso provvedendo, ove realizzabile, al trasferimento dei frequentanti ad altri corsi uguali per tipologia e settore o ad essi analoghi, prendendo a tal fine opportuni accordi con altre AA.II. e CC.MM.

3. L'A.I. o C.M., in caso di sensibile riduzione degli allievi ammessi ad un corso, può unificare corsi uguali per tipologia e settore.

4. Il corso, comunque si sia ridotto il numero degli allievi ammessi, continua quando si trovi nell'ultimo terzo della sua durata.

Articolo 34

(*Certificato finale di frequenza*)

1. Agli allievi che hanno partecipato ai corsi di cui all'art. 7 della L.R.; che non si concludono con l'effettuazione degli esami finali di qualifica e che hanno frequentato, dal momento dell'iscrizione, almeno il 75% delle ore svolte, viene rilasciato, a cura del responsabile organizzativo o del responsabile dell'unità operativa organica di F.P. competente per territorio, il certificato finale di frequenza, convalidato dall'A.I. o C.M.

2. Il certificato deve contenere le generalità del partecipante, gli estremi del corso frequentato, l'anno formativo la sede di svolgimento, come dal fac-simile di cui all'allegato n. 1.

CAPO VII

ESAMI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 35

(*Condizioni e modalità dell'esame di qualificazione*)

1. L'A.I. o C.M. autorizza l'effettuazione dell'esame quando le ore di corso effettuate siano almeno il 90% di quelle previste.

2. Non sono ammessi agli esami finali gli allievi che abbiano frequentato meno del 75% delle ore di durata del corso, salvo motivati casi eccezionali riconosciuti dal collegio dei docenti.

3. Gli esami devono essere svolti durante l'ultima settimana del corso.

4. Le ore utilizzate per lo svolgimento degli esami fanno parte del monte orario dei corsi.

Articolo 36

(*Commissione d'esame designazioni dei componenti*)

1. L'A.I. o C.M., ai sensi dell'art. 11 della L.R., nomina, almeno 15 giorni prima del termine del corso,

le commissioni esaminatrici dei corsi di qualificazione e specializzazione.

2. A tale scopo, chiede agli enti ed organizzazioni elencati nel citato articolo 11 di far conoscere i nominativi dei rispettivi rappresentanti, specificando nella richiesta, che i componenti delle commissioni designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi devono essere esperti nel settore produttivo nell'ambito del quale si colloca la qualifica da conseguire.

3. Al fine di consentire all'A.I. o C.M. la costituzione delle commissioni, i responsabili degli enti che svolgono corsi riconosciuti e non finanziati ai sensi dell'art. 8 della L.R., devono trasmettere all'A.I. o C.M., almeno 30 giorni prima della data di inizio dello svolgimento delle prove d'esame;

a) il calendario degli esami con l'indicazione della sede e del tipo dei corsi che concludono la propria attività;

b) i nominativi degli insegnanti designati per far parte della relativa commissione esaminatrice;

c) gli argomenti tecnici scelti per le prove finali.

Articolo 37

(*Funzionamento delle commissioni*)

Le commissioni si riuniscono validamente con la presenza di almeno tre membri, tra cui il Presidente ed il rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro.

Articolo 38

(*Prove d'esame*)

1. Le prove d'esame consistono in:

a) una prova scritta;

b) una prova grafica e/o una prova pratica nei casi in cui tali prove siano state previste dai programmi didattici, in relazione alla qualifica da rilasciare;

c) un colloquio.

2. Le prove non possono complessivamente avere una durata superiore ai sei giorni.

3. La commissione, a maggioranza dei presenti, esprime un giudizio per ciascun allievo. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Articolo 39

(*Documentazione finale*)

1. Entro 20 giorni dalla conclusione degli esami il responsabile organizzativo o, in mancanza, il responsabile della unità operativa organica della F.P competente per territorio trasmette alla A.I.:

a) il verbale d'esame firmato dai membri della Commissione, in triplice copia, nonché i fogli di presenza giornaliera dei componenti le commissioni esaminatrici;

b) l'elenco nominativo, con l'indicazione del luogo e della data di nascita e del Comune di residenza, degli allievi frequentanti;

c) la scheda statistico didattica di cui al successivo articolo 72;

2. Una delle copie del verbale d'esame di cui alla lettera a) deve essere inviata, dalla A.I. o C.M., alla Regione, un'altra al competente Ufficio del Lavoro.

Articolo 40

(*Attestato di qualifica*)

1 L'A.I. o C.M., sulla base degli elementi contenuti nei verbali d'esame, provvede alla compilazione degli attestati di qualifica, secondo il fac-simile, allegato n. 2;

2. L'A.I. o C.M. istituisce un registro per la iscrizione cronologica degli attestati di qualifica rilasciati, con l'indicazione del nominativo e della qualifica conseguita.

CAPO VIII

ENTI CONVENZIONATI

Articolo 41

(*Finanziamento di interventi convenzionati*)

1. Per gli interventi di formazione professionale per i quali è prevista la realizzazione mediante convenzione ai sensi del quarto comma dell'art. 7 della L.R. le AA.II. e CC.MM. erogano il finanziamento con le seguenti modalità:

a) un anticipo non superiore al 30% del finanziamento complessivo previsto dalla convenzione all'inizio delle attività, a condizione che gli enti convenzionati abbiano presentato all'A.I. o C.M. la progettazione didattica dei singoli corsi e abbiano fatto vidimare dall'A.I. o C.M. il libro-cassa relativo al finanziamento regionale, i registri dei corsi e i registri dei beni prodotti qualora quest'ultimi siano previsti nelle convenzioni;

b) un ulteriore 40% quando sia stato svolto almeno un terzo dell'attività preventivata;

c) il saldo del finanziamento ad avvenuta revisione della rendicontazione delle spese;

2. Le richieste di erogazione dei finanziamenti devono essere formulate secondo il modello fissato dall'A.I o C.M. competente

3. Le AA.II. e CC.MM. possono erogare i finanziamenti secondo modalità diverse da quelle sopra indicate per lo svolgimento di corsi di aggiornamento non superiori alle 100 ore di durata.

4. Le AA.II. e CC.MM. non possono stipulare convenzioni con soggetti che non hanno rendicontate attività di precedenti esercizi.

Articolo 42

(*Spese ammissibili per gli enti convenzionati*)

1. Le AA.II. e CC.MM. fissano in sede di stipulazione delle convenzioni le spese ammissibili, secondo criteri stabiliti dal programma.

2. Le spese correnti relative al personale, alle sedi formative e alle attrezzature didattiche e di ufficio dei soggetti convenzionati sono ammissibili nella misura, fissata nella convenzione, non superiore al costo degli stessi stabilito in rapporto al tempo effettivo della loro utilizzazione.

Articolo 43

(*Risoluzione delle convenzioni*)

1. Ove l'A.I. o C.M. rilevi il venir meno degli elementi previsti nel quinto comma dell'art. 7 della L.R., o nella convenzione, essa invita l'Ente convenzionato a regolarizzare entro 30 giorni la propria posizione.

2. Scaduto il termine l'A.I. o C.M. provvede alla risoluzione della convenzione e alla revoca dei finanziamenti secondo quanto espressamente previsto nella convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 44

(*Rendiconti degli enti privati convenzionati*)

1. Entro il 15 gennaio il legale rappresentante dell'ente convenzionato, deve presentare alla competente A.I. o C.M. il rendiconto finale sottoscritto in duplice copia, relativo alle spese sostenute per ogni singola voce per ciascun corso, corredato da una relazione illustrativa.

2. In caso di inadempienza l'A.I. o C.M. invita a presentare entro 15 gg. i rendiconti, scaduto tale termine l'A.I. o C.M. dispone la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati, secondo quanto espressamente previsto nella convenzione, fatte salve le eventuali altre azioni per la tutela dell'interesse dell'Amministrazione regionale.

3. Al rendiconto devono essere allegati i documenti giustificativi in originale debitamente quietanzati e fiscalmente regolari con la specifica dei corsi, di riferimento, ed in particolare:

a) i titoli di spesa per l'acquisto del materiale distribuito agli allievi devono essere corredati da una dichiarazione firmata dagli allievi stessi che ne attesti l'avvenuta consegna;

b) la copia del contratto di locazione e delle relative ricevute di pagamento del canone per i beni mobili ed immobili;

4. I documenti, per i quali l'ente è tenuto a conservare gli originali, devono essere allegati in copia firmata dal legale rappresentante dell'ente stesso.

5. Qualora le spese per il funzionamento didattico, l'organizzazione e il personale non possano essere imputate a ciascun corso, esse vengono ripartite in proporzione alle ore svolte.

Articolo 45

(*Revisione del rendiconto degli enti convenzionati*)

1. L'A.I. o C.M. effettua la revisione dei rendiconti degli enti convenzionati e formula eventuali osservazioni, rinvia agli enti convenzionati i documenti privi di quietanza o non in regola con le vigenti norme fiscali per la regolarizzazione o la sostituzione, ovvero richiede loro documenti contabili non allegati, ritenuti necessari.

2. In caso di osservazioni, l'A.I. o C.M. assegna un termine di 15 gg. a partire dalla data di ricevimento per le controdeduzioni.

3. Trascorso tale termine, senza che siano stati forniti gli elementi richiesti le osservazioni si intendono accolte dall'ente convenzionato.

4. Perfezionati i controlli, l'A.I. o C.M. restituisce all'Ente interessato una copia del rendiconto unitamente alla documentazione allegata, previo addebito delle spese non ammissibili o che superano gli importi prvisti o che siano state effettuate senza le dovute autorizzazioni.

CAPO IX

ATTIVITA' IN AZIENDA

Articolo 46

(*Convenzioni per attività di formazione in azienda*)

1. I contenuti e le modalità di svolgimento delle attività di formazione in azienda sono stabiliti dalla convenzione stipulata dalla A.I. o dall'ente gestore del corso con l'azienda.

2. La convenzione deve specificare, tra l'altro:

a) la sede ed il calendario di svolgimento delle attività;

b) la natura, la quantità prevedibile, le quote di proprietà del materiale eventualmente prodotti;

c) l'orario di presenza degli allievi delle aziende;

d) le attrezzature ed il personale utilizzato;

e) i nominativi degli allievi e dei docenti.

3. Nella convenzione dovrà, altresì, essere prevista l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli allievi e per i docenti, nonché per gli altri addetti alle attività formative presso l'INAIL nonché altre forme assicurative integrative per i rischi non coperti dall'INAIL.

4. La convenzione è inviata dall'A.I. o C.M. o dall'ente gestore al locale Ispettorato del lavoro.

Articolo 47

(*Modalità di attuazione*)

1. La progettazione didattica dei corsi ove sono previste attività formative in azienda deve specificare le forme di esercitazione pratica o di tirocinio in cui saranno impegnati gli allievi nonché le caratteristiche delle attrezzature produttive impiegate e del personale dell'azienda che affiancherà nelle esercitazioni gli allievi.

2. Deve comunque essere garantita una continua presenza di almeno un docente.

3. Nei casi in cui gli allievi singolarmente o per gruppi vengono contemporaneamente divisi in più aziende, si deve garantire un contatto giornaliero del docente con ciascun allievo o gruppo di allievi e l'attività pratica in azienda deve essere intervallata con maggiore frequenza con l'attività teorica di gruppo.

CAPO X

CORSI RICONOSCIUTI

Articolo 48

(*Riconoscimento o assenso per i corsi non finanziati*)

1. I soggetti che chiedono ai sensi dell'art. 8 della L.R. il riconoscimento o l'assenso per corsi di formazione, da svolgersi nel periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno successivo, devono far pervenire la relativa domanda alla Provincia competente entro il 28 di febbraio.

2. Le Province inoltrano alla Regione l'eventuale proposta di riconoscimento, corredata dalle risultanze dell'istruttoria prevista dal terzo comma dell'art. 8 della L.R.

3. Gli atti istruttori devono contenere il programma dei corsi, i curricula dei docenti, la descrizione delle attrezzature utilizzate nel corso e il costo di frequenza per allievo.

Articolo 49

(*Revoca del riconoscimento*)

Qualora, nell'espletamento dell'attività di controllo, l'A.I. o C.M. rilevi il venir meno dei requisiti richiesti o irregolarità nello svolgimento delle attività, essa comunica entro 15 giorni alla Giunta regionale i rilievi emersi, motivando la proposta di revoca del riconoscimento.

CAPO XI

ATTIVITA' AUTORIZZATE

Articolo 50

(*Commissione di vigilanza didattica*)

1. La vigilanza didattica sulle attività autorizzate è svolta dalle AA.II. o CC.MM.

2. La vigilanza è esercitata a partire dall'inizio dell'attività autorizzata, fino all'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto autorizzato.

3. L'autorizzazione è subordinata, tra l'altro, all'accettazione da parte del soggetto richiedente di tale vigilanza.

4. L'A.I. o C.M. esercita la vigilanza tramite una commissione da essa istituita, che dovrà comunque prevedere la partecipazione di rappresentanti dell'A.I. o C.M., degli utenti dell'attività formativa, delle Organizzazioni sindacali di categoria, nonché del soggetto autorizzato.

Articolo 51

(*Compiti*)

1. La commissione provvede a:

a) verificare la corrispondenza dell'esplicitazione di dettaglio del progetto formativo autorizzato con gli indirizzi della programmazione didattica regionale;

b) definire le modalità di utilizzo di beni, strutture e personale del soggetto autorizzato, per lo svolgimento dell'attività formativa;

c) comunicare alla Giunta regionale e alla Provincia entro 10 giorni l'avvenuto inizio delle attività, con l'elenco nominativo dei partecipanti;

d) comunicare alla Regione eventuali necessità di variazioni delle caratteristiche formative del progetto.

2. La commissione cura l'attuazione delle disposizioni regolamentari in materia di registri di corso; re-

lazioni finali, schede statistico-didattiche, commissioni d'esame e svolgimento degli esami finali, attestat i di frequenza e di qualifica.

3. Per gli interventi rivolti a personale dipendente dal soggetto autorizzato, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, le disposizioni regolamentari sono attuate dalla commissione in quanto applicabili.

CAPO XII

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Articolo 52

(Progetti di orientamento professionale)

1. I progetti relativi agli interventi di orientamento professionale, di cui alla lett. b) del terzo comma dell'art. 4 della L.R. devono specificare:

a) utenza, distinta in componenti scolastiche; utenza giovanile, scolastica ed extra-scolastica; utenza adulta;

b) obiettivi;

c) durata;

d) numero di utenti, di organismi, di scuole;

e) compartecipazioni e collaborazioni di altri settori, enti, organismi;

f) collegamenti previsti tra i progetti di tipo A, B, C;

g) finanziamento.

2. I progetti devono altresì indicare:

a) le esigenze emerse ed emergenti di orientamento in base alle condizioni socio-economiche del territorio;

b) i risultati delle attività pregresse;

c) il collegamento con gli interventi precedenti;

d) le valutazioni relative all'utenza, agli organismi, agli enti e associazioni che si intendono interessare;

e) la disponibilità di dati conoscitivi, informazioni, strutture e personale.

3. I progetti si articolano in sottoprogetti territoriali per AA.II. e CC.MM.

Articolo 53

(Funzioni di coordinamento delle iniziative di orientamento professionale esercitate dalle Province)

Le Province nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle iniziative di orientamento professionale di cui alla lettera b) secondo comma art. 6 L.R.:

— collaborano con la Regione, e con l'osservatorio regionale in particolare, alla elaborazione e alla realizzazione del programma di ricerche inerenti le professionalità, le dinamiche interne e qualitative del mercato del lavoro, le problematiche, le attese e i bisogni di orientamento dell'offerta;

— propongono le richieste delle AA.II. riguardo a ricerche, pubblicazioni e altro materiale formativo e informativo da realizzare a livello regionale;

— garantiscono la collaborazione con le strutture scolastiche tramite opportuni accordi con i Provveditorati agli Studi, nonché con le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e con l'Università.

Articolo 54

(Commissione provinciale per l'orientamento)

1. Ciascuna Provincia, d'intesa con le AA.II. e CC.MM., istituisce la Commissione provinciale per l'orientamento che svolge funzioni consultive in ordine alle competenze della Provincia in materia di orientamento.

2. La commissione è composta da un rappresentante designato da ogni A.I. e C.M. presente nel territorio provinciale e presieduta dal rappresentante designato dalla Provincia.

3. Alla commissione possono partecipare, sulla base di esigenze emergenti dai programmi di lavoro, gli operatori dell'osservatorio sul mercato del lavoro e i responsabili della F.P. sia delle Province che delle AA.II. e CC.MM.

4. Dai lavori della Commissione è redatto verbale, che viene trasmesso ad ogni A.I. o C.M.

CAPO XIII

PERSONALE

Articolo 55

(Compiti del personale insegnante)

1. Nell'ambito delle complessive 36 ore settimanali di servizio, l'A.I. o C.M. utilizza il personale insegnante:

a) per le attività di animazione-docenza, che non possono essere inferiori alle 600 ore annue, o superiori a quelle previste nei rispettivi C.C.N.L.;

b) per la progettazione didattica degli interventi, che deve comprendere il coordinamento dei collaboratori didattici e degli esperti nei progetti formativi, la verifica didattica, il coordinamento delle eventuali attività di ricerca.

2. Il personale insegnante è utilizzato inoltre per la vigilanza e la verifica didattica dei corsi autorizzati e riconosciuti.

3. Per il personale utilizzato per le discipline di cui alla tabella allegata alla delibera del Consiglio regionale n. 449 del 29.7.1981, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 28.8.1981 sono previste, come attività in aula, non meno di 400 ore di docenza per la disciplina specifica di propria competenza.

Articolo 56

(*Organigramma del personale*)

L'organigramma del personale, articolato secondo i profili professionali degli operatori del settore, è definito dalla giunta regionale sulla base di parametri indicativi del rapporto tra operatori e qualità dell'intervento.

Articolo 57

(*Rilevazioni della Giunta regionale*)

La Giunta regionale attua rilevazioni periodiche per la conoscenza, sul piano quantitativo e qualitativo dell'impiego del personale della F.P. e concorda con le AA.II. e CC.MM. le modalità per garantire la massima ed efficente utilizzazione delle risorse umane.

Articolo 58

(*Supplenze*)

1. L'A.I o C.M. può disporre, sulla base di una apposita graduatoria formulata ogni anno, l'assunzione di personale a tempo determinato per periodi di supplenza superiori a sei giorni, e non eccedenti l'effettiva durata del corso, a sostituzione di personale insegnante previsto dall'organigramma.

2. La Giunta ergionale eroga un finanziamento apposito per far fronte ai costi derivanti dalle assunzioni di cui al comma precedente.

3. L'A.I. o C.M. comunica alla Giunta regionale, per i provvedimenti di sua competenza, le necessità di supplenza delle altre figure professionali presenti nell'organigramma.

Articolo 59

(*Aggiornamento*)

1. Il personale della formazione professionale comandato presso gli enti delegati deve partecipare alle attività di aggiornamento di cui all'art 13 L.R.

2 La partecipazione di operatori della F.P a corsi di aggiornamento o di specializzazione non promossi dalla Regione Toscana, è autorizzata dalla Giunta regionale richiesta delle AA.II o CC.MM sentito, per gli insegnanti, il collegio dei docenti

CAPO XIV

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Articolo 60

(*Categorie di finanziamenti*)

I finanziamenti per l'attuazione del programma si classificano in:

a) spese correnti per l'attuazione degli interventi;

b) spese di investimento.

Articolo 61

(*Categorie di spese correnti*)

Le spese correnti si classificano secondo le seguenti categorie:

a) personale;

b) spese per il funzionamento e la gestione dei corsi;

c) spese generali;

d) diritto alla formazione;

e) spese per le attività di orientamento.

Articolo 62

(*Spese per il personale*)

Le spese per il personale sono quelle relative alle supplenze, compresi gli oneri assicurativi e le quote di accantonamento previdenziale, nonchè le spese per gli incarichi a collaboratori didattici ed esperti nelle forme previste dalla L.R. 59/84 e per le attività gestite in convenzione.

Articolo 63

(*Spese per il funzionamento e la gestione dei corsi*)

Le spese per il funzionamento e la gestione dei corsi sono quelle relative:

a) al materiale didattico di facile consumo, da riportare negli appositi registri di carico e scarico, ivi comprese quelle relative a libri e pubblicazioni;

b) alla manutenzione ordinaria delle attrezzature formative;

c) al noleggio e/o al leasing di attrezzature formative;

d) alle attività con finalità formative-didattiche, quali manifestazioni, esposizioni, mostre, gite;

e) alle polizze assicurative degli allievi;

f) ai tirocini e agli stages aziendali e alle attività di raccordo con la scuola, nonché alle attività con finalità formative-didattiche ad essi collegati;

g) alla commissione di esame.

Articolo 64

(*Spese generali*)

1. Le spese generali si distinguono in spese di funzionamento organizzativo per le sedi occasionali e spese di funzionamento organizzativo per sedi formative permanenti.

2. Le spese di funzionamento organizzativo per le sedi occasionali comprendono quelle relative a:

a) la locazione delle sedi formative;

b) i servizi connessi all'uso di detti locali, ivi comprese quelle relative alla pulizia, energia elettrica, acqua, riscaldamento, oneri condominiali, gestione degli impianti;

c) la gestione della struttura formativa, ivi comprese quelle postali, telefoniche, telegrafiche quelle relative al materiale di cancelleria, agli indumenti di lavoro per il personale, ai libri e agli abbonamenti per gli uffici.

3. Le spese di funzionamento organizzato per centri e sedi formative permanenti comprendono:

a) le locazioni di sedi formative;

b) la manutenzione ordinaria;

d) la questione delle sedi formative.

c) i servizi per l'uso di sedi formative;

Articolo 65

(*Spese per il diritto alla formazione*)

Le spese per il diritto alla formazione sono quelle relative:

a) al vitto e alloggio;

b) al trasporto;

c) al materiale didattico individuale e agli indumenti da lavoro.

L'erogazione dei servizi di cui alle lettere a) e b) si conforma alle disposizioni della normativa regionale sul diritto allo studio.

Articolo 66

(*Spese per le attività di orientamento*)

Le spese per le attività di orientamento sono quelle relative:

a) alla promozione di studi inerenti la realtà socio-economica territoriale;

b) alla diffusione di informazioni sul mercato del lavoro;

c) alle attività coordinate con l'orientamento scolastico.

Articolo 67

(*Spese di investimento*)

Le spese di investimento sono quelle relative:

a) ai beni immobili;

b) all'acquisto di atrezzature didattiche e al loro adeguamento funzionale e tecnologico;

c) all'acquisto di attrezzature e arredi di ufficio delle sedi formative.

Articolo 68

(*Scritture contabili*)

L'A.I. o C.M. cura la tenuta del libro degli inventari, dei registri di carico e scarico e dei bollettari per il prelevamento dei materiali di consumo o non inventariabili, nonché la redazione di un prospetto riepilogativo dei materiali che residuano al termine di ogni anno formativo.

CAPO XV

RENDICONTAZIONE DEGLI ENTI DELEGATI

Articolo 69

(*consuntivi delle Associazioni Intercomunali e Comunità Montane*)

1. Le AA.II. e CC.MM. entro il 28 febbraio approvano con proprio atto deliberativo e inviano alla Provincia interessata e alla Giunta regionale il consuntivo dei costi sostenuti ai sensi del primo comma, dell'art. 14 della L.R.

2. Il consuntivo redatto su modello contenuto nel programma, contiene i costi sostenuti per ogni categoria di spesa e per ciascun intervento.

3. Qualora i costi non siano imputabili globalmente ad un singolo intervento, essi saranno ripartiti in proporzione alle ore svolte.

Articolo 70

(*Economia di gestione*)

1. Le AA.II. e CC.MM. comunicano alla Giunta regionale entro il 28 febbraio le economie realizzate nel corso dell'esercizio finanziario precedente sui fondi erogati per l'attuazione degli interventi di formazione professionale, ai fini del disposto dell'ultimo comma dell'art. 16 della L.R.

2. Qualora a tale data residuino liquidazioni di spesa per impegni presi entro il 31 dicembre, le AA. II. e CC.MM. allegheranno un riepilogo dettagliato delle spese da liquidare, indicando il provvedimento amministrativo di impegno relativo ad ognuno di esse.

Articolo 71

(*Rendiconti relativi a interventi ammessi al F.S.E.*)

1. Per le attività formative inserite in progetti ammessi al rimborso del F.S.E., le AA.II. e CC.MM., con gli stessi termini e modalità di cui all'articolo 69, inviano alla Giunta regionale il rendiconto finale, redatto sul modello contenuto nel programma relativo agli interventi conclusi.

2. La documentazione delle spese sostenute, in apposito fascicolo, deve restare agli atti degli uffici della formazione professionale a disposizione di eventuali ispezioni nazionali e comunitarie.

Articolo 72

(*Scheda statistico-didattica*)

1. Le AA.II. o CC.MM. alla conclusione di ogni intervento provvedono alla redazione di una scheda statistico-didattica, contenente i dati fondamentali sullo svolgimento di ciascun corso, secondo il modello stabilito nel programma regionale.

2. La scheda, siglata dal compilatore e firmata dal responsabile organizzativo del C.F.P. o dal funzionario responsabile dell'U.O.O. di formazione professionale, è inviata alla Provincia interessata ed alla Giunta regionale, entro 20 gg. dal termine dell'intervento stesso.

Articolo 73

(*Consuntivo e relazione delle Province*)

Le Province, sulla base dei consuntivi e delle schede statistico-didattiche delle AA.II. o CC.MM. redigono, per ciascun progetto realizzato, con i criteri e le modalità fissate dal programma, il consuntivo annuale dell'attività e una relazione che evidenzi, tra l'altro, l'utilizzo delle risorse, i risultati raggiunti in rapporto alle risorse impiegate, il costo/allievo unitario per ogni intervento.

Articolo 74

(*Commissario ad acta*)

Nel caso di nomina di un commissario ad acta ai sensi del primo comma dell'art. 14 della L.R. l'erogazione dei finanziamenti dell'uomo in corso è sospesa per la durata del mandato commissariale.

CAPO XVI

BENI MOBILI REGIONALI

Articolo 75

(*Disposizioni generali*)

1. I beni mobili di proprietà della Regione messi a disposizione degli enti titolari di delega per l'esercizio delle funzioni delegate, sono registrati secondo quanto previsto dal presente capo.

2. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le norme che regolano il patrimonio regionale.

Articolo 76

(*Registrazione dei beni di lento e rapido consumo*)

Per i beni di lento e rapido consumo, sottratti al regime d'inventario, le AA.II. o CC.MM. sono tenuti a redigere un registro di carico e scarico che dovrà essere disponibile per ogni eventuale accertamento.

Articolo 77

(*Registrazione dei beni durevoli*)

1. I beni durevoli sono inventariati dalle AA. II. o CC.MM. in un apposito registro sul quale devono essere annotati i seguenti elementi:

a) numero progressivo di registrazione;

b) data e numero della bolla di presa in carico;

c) provenienza del bene;

d) sommaria descrizione;

e) stato d'uso;

f) valore d'inventario, che per i beni nuovi equivale al prezzo di acquisto, con indicazione degli estremi della fattura;

g) eventuali annotazioni relative allo scarico di detti beni e loro destinazione.

Articolo 78

(*Variazioni di inventario*)

1. Le AA.II. e CC.MM. comunicano alla Giunta regionale, entro il 31 di gennaio, le variazioni intervenute nel precedente anno solare, tramite due separati elenchi, uno di carico, l'altro di scarico.

2. Gli elenchi devono essere redatti in triplice copia ed inviati, unitariamente a copia delle bolle di movimentazione dei beni, alla Giunta regionale che provvederà alla verifica ed alla conseguente restituzione di una copia vistata.

3. In caso di mancanza di variazioni, deve essere data comunicazione negativa.

Articolo 79

(*Procedure di fuori-uso*)

Le AA.II. e CC.MM. dovranno comunicare alla Giunta Regionale l'elenco dei beni da proporre per le procedure di fuori-uso; tali beni non potranno essere cancellati dagli inventari se non a completamento delle procedure stesse

Articolo 80

(*Utilizzo e trasferimenti di attrezzature*)

1. Le Province nel trasmettere la relazione tecnico contabile di cui al secondo comma dell'art. 5 della L.R., propongono alla Giunta regionale un piano di utilizzo delle attrezzature esistenti nel territorio di propria competenza, chiedono l'autorizzazione ne a trasferimenti di beni nell'ambito territoriale.

2. Le Province inviano inoltre alla Giunta regionale l'elenco delle attrezzature esistenti non necessarie per lo svolgimento degli interventi.

3. La Giunta regionale, autorizza i trasferimenti di beni.

4. Di detti trasferimenti è redatto verbale tra le AA.II. o CC.MM. ed alla presenza di un funzionario della Provincia o delle Province interessate.

5. Copia di detto verbale è inviata alla Giunta regionale.

6. Le spese di trasferimento dei beni fanno carico alla voce organizzazione della A.I. o C.M. ricevente.

7. Dei trasferimenti dovrà essere presa nota nei registri d'inventario, rispettivamente in carico ed in uscita, e conseguentemente riportate nelle variazioni, di cui al precedente articolo 78, da trasmettere a fine anno alla Giunta regionale.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione Toscana.

Firenze, addì 2 maggio 1985

BARTOLINI

Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio regionale il 27 marzo 1985, la commissione di controllo sull'amministrazione regionale non ha riscontrato vizi di legittimità (seduta del 19 aprile 1985, decisione n. 3264).

Allegato n. 1

fac-simile del certificato finale di frequenza (art 34)

REGIONE TOSCANA
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE

Si attesta che il Sig. ... nato a ... (Prov. di ...) il ... ha frequentato il corso n. ... di tipo ... per ... svolto da ... preso ... nell'anno formativo .. della durata complessiva di n. ore
Data ...

— firma del responsabile organizzativo
oppure

— firma del legale rappresentante dell'Ente convenzionato (in caso di attività convenzionata)

Allegato n. 2

fac-simile dell'attestato di qualifica (art. 40

REGIONE TOSCANA
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DI
...

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE

N. ... Anno
Si attesta che il Sig. ... nato a ... (Prov. di ...) il avendo superato l'esame finale del corso N. (Progetto/corso) ... di durata ... gestito da (*) ... presso la sede di ... ha conseguito la qualifica di ... Il presente attestato viene rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della Legge regionale del ... n. ...

Data ...

Il Presidente della
Associazione Intercomunale

(*) A.I. o C.M. - Ente convenzionato

(4010)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651185/4) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411200852320)

L. 1.000